



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 687

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 14 febbraio 2017

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	5
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>		
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 125)</i>	»	7
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	8
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	11
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	20
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	23
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 316)</i>	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i>	»	39
<i>Plenaria</i>	»	39
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 318)</i>	»	53
<i>Plenaria</i>	»	53

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 687^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 febbraio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPuglia- Più; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 156)</i>	<i>Pag.</i>	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 157)</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	59
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	63
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 234)</i>	»	66
<i>Plenaria</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 235)</i>	»	80
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 218)</i>	»	81
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	82

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	87
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	89

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

180^a Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese
(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Sottocommissione per i pareri

57^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti*, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

alla 9^a Commissione:

(1641) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Colomba Mongiello ed altri; Oliverio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 125

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 1628 (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)*

BILANCIO (5^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria**693^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti, il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 febbraio.

La relatrice ZANONI (PD) ricorda che sono sospesi gli emendamenti 7.1000 (e il relativo subemendamento 7.1000/2), 10.2 (testo 2), 13.25 (testo 2), 14.86 (testo 2), 7.84 (testo 2), 1.35 (testo 2), 7.85 (riformulazione del 7.0.2 testo 3) e 6.106 (testo 2).

Segnala, poi, che sono state trasmesse ulteriori riformulazioni e nuove proposte emendative del Governo e del Relatore: necessitano di relazione tecnica l'emendamento 3.2002, nonché i relativi subemendamenti 3.2002/1, 3.2002/2, 3.2002/2 (testo 2), oltre alle proposte 6.1000, 6.2000, 9.2000 e 13.2003.

Occorre valutare le proposte 1.66 (testo 2), 5.26 (testo 2), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/5, 6.1000/6, 6.2000/1, 6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4,

6.2000/5, 6.2000/6, 6.2000/7, 6.2000/8, 6.2000/9, 8.2 (testo 2), 9.14 (testo 3), 12.17 (testo 2), 12.29 (testo 3), 13.113 (testo 2), 13.131 (testo 2), 13.2003/1, 13.0.7 (testo 2) e x1.3 (riformulazione del 12.13).

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 9.49 (testo 4), 9.41 (testo 3) e 14.29 (testo 3).

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI dichiara che sull'emendamento 7.1000 il parere è non ostativo sulla scorta di una nota dell'Agenzia delle entrate che conferma la compatibilità della disposizione con il profilo temporale degli incassi relativi alle dichiarazioni pre-compilate. Esprime invece un parere contrario sul subemendamento 7.1000/2. Quanto all'emendamento 10.2 (testo 2), analogo alla proposta 7.85 (già 7.0.2 testo 3), si riserva di produrre quanto prima una relazione tecnica. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte 13.25 (testo 2) e l'analoga 13.0.7 (testo 2) riguardanti le agevolazioni IVA. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 7.84 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito a tale ultimo parere. La proposta, volta a consentire alle Regioni di valutare autonomamente se ridurre le spese per il personale o quelle per i servizi, appare priva di oneri finanziari a carico dello Stato. Nel caso in cui il Governo insista sul carattere oneroso della proposta, dovrà esprimersi conformemente in merito all'emendamento 9.41 (testo 3) che presenta una previsione analoga per l'ANAS.

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI sostiene che secondo la Ragioneria generale dello Stato le due fattispecie, riguardanti la prima il Servizio Sanitario Nazionale e la seconda l'ANAS, non sono comparabili.

La Commissione si esprime per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.84 (testo 2).

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI deposita, quindi, una relazione tecnica verificata positivamente sull'emendamento 1.35 (testo 2).

Il senatore CRIMI (*M5S*), intervenendo in merito alla proposta 1.35 (testo 2), chiede come sia possibile accettare una proroga riguardante contratti a tempo determinato senza prevedere una scadenza certa. In assenza di tale previsione, i contratti potrebbero essere prorogati a tempo indefinito.

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica appena depositata indica una scadenza nel 30 novembre 2017, data entro cui l'ISTAT assicura il completamento delle procedure concorsuali.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), intervenendo a sostegno del senatore Crimi, osserva che le considerazioni del sottosegretario De Micheli non appaiono condivisibili in quanto il testo dell'emendamento non sembra rispecchiare il contenuto della relazione tecnica.

Il senatore URAS (*Misto*) rammenta che in Italia la durata delle procedure concorsuali non è mai certa e ritiene pertanto quanto mai opportuno assicurare la continuità dell'impiego del personale coinvolto. Ciò appare necessario anche per evitare l'avvio di un contenzioso che comporterebbe oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) rileva una contraddizione tra il contenuto della relazione tecnica e il testo dell'emendamento. Appare evidente infatti che i lavoratori a tempo determinato oggetto della proposta avranno già maturato il numero massimo di tre anni per il rinnovo del contratto al momento dell'entrata in vigore del provvedimento. La proroga pertanto dovrebbe avere scadenza presumibilmente entro la fine di febbraio 2017.

Il senatore CRIMI (*M5S*), nel ribadire la necessità di fissare un termine per la proroga dei contratti a tempo determinato previsti dall'emendamento, fa presente che la scadenza naturale degli stessi è già fissata al termine del 2017. Il contenuto della relazione tecnica è palesemente in contraddizione con il testo dell'emendamento, il quale, se approvato produrrebbe l'effetto paradossale di «precarizzare» a tempo indeterminato i lavoratori coinvolti. Rileva altresì che l'emendamento produrrebbe l'ulteriore effetto negativo di far venire meno ogni incentivo per l'ISTAT a svolgere le procedure concorsuali da esso previste.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito svoltosi, propone di rinviare l'esame dell'emendamento per consentire ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI deposita infine le relazioni tecniche relative agli emendamenti 13.2002, 13.1000/1, 14.16 (testo 2), 14.88 (testo 2), 6.2000, 6.2000/2, 9.2000, 13.2003, 3.2001/1 (testo 2) e 6.1000.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria**694^a Seduta (1^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI ricorda di aver già consegnato una relazione tecnica riguardante l'emendamento 1.35 (testo 2).

Il presidente TONINI osserva che vi sono alcune difformità tra il testo riformulato e quello considerato dalla Ragioneria generale dello Stato per la redazione della relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (PD), essendo proponente dell'emendamento, riferisce di aver considerato l'esigenza posta dal senatore Crimi e dalla senatrice Comaroli nella scorsa seduta e di riconoscere l'opportunità di fissare una data puntuale come termine massimo della proroga dei contratti a tempo determinato. Ritiene ragionevole, rispetto al testo, la data del 31 dicembre 2019.

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere obiezioni all'emendamento, anche integrato con la specificazione del termine di fine anno 2019.

Il PRESIDENTE considera possibile, alla luce delle circostanze, fare oggetto di una condizione della Commissione la specificazione ora discussa.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'emendamento 10.2 (testo 2), mentre comunica che sulla proposta 7.85 è stata elaborata una nota da parte del proprio Dicastero, con la quale si chiarisce la complessità della situazione in merito alle controversie con i medici interessati dall'emendamento. Risulta, al proposito, che esistano già risorse sufficienti a liquidare le competenze riconosciute con sentenza passata in giudicato. Tuttavia, il sommarsi di condizioni individuali differenziate impone di esprimere un parere contrario in assenza di formale ed esaustiva relazione tecnica. Quanto alla proposta 6.106 (testo 2) non ritiene di avere osservazioni critiche per i profili di competenza.

Il PRESIDENTE, passando all'emendamento 3.2002, ricorda che è stata messa a disposizione per i senatori la relazione tecnica positivamente verificata e che, pertanto, in assenza di osservazioni, si potrebbe esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO considera onerosi i subemendamenti 3.2002/1, 3.2002/2 e 3.2002/2 (testo 2), per lo meno in assenza di relazione tecnica, mentre esprime un avviso non ostativo sulla riformulazione 3.2002/1 (testo 2).

Il senatore SPOSETTI (*PD*) obietta che la Commissione potrebbe esprimere un avviso non ostativo sulla proposta 3.2002/2 anche in assenza di relazione tecnica, dal momento che l'attività ivi prevista risulta già pienamente finanziata con le risorse già disponibili in bilancio.

Il PRESIDENTE evidenzia che sulle proposte 6.1000, 6.2000, 9.2000 e 13.2003, essendo pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata, si può pervenire a un parere non ostativo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI considera non onerose le riformulazioni 1.66 (testo 2) e 5.26 (testo 2), mentre ritiene rechino maggiori oneri tutti i subemendamenti segnalati dalla relatrice agli emendamenti 6.1000 e 6.2000. In assenza di relazione tecnica esprime parere contrario sull'emendamento 8.2 (testo 3).

Il senatore SANTINI (*PD*) considera non chiaro quale sia l'onere ascritto dal Governo all'emendamento 8.2 (testo 3), dal momento che il fondo impiegato risulta essere capiente.

La rappresentante del GOVERNO chiarisce che non sono pervenuti elementi sufficienti per la redazione di una compiuta relazione tecnica.

Esprime un parere contrario sugli emendamenti 9.14 (testo 3), 12.17 (testo 2), 12.29 (testo 3), 13.113 (testo 2) e 13.131 (testo 2), pur ricordando che sono in corso approfondimenti volti a risolvere le problematiche proposte dagli ultimi due citati nell'ambito di altri emendamenti riformulati.

mulati. Il parere è altresì contrario sulle proposte 13.2003/1 e 13.0.7 (testo 2), mentre non emergono oneri a proposito dell'emendamento x1.3.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) dichiara il proprio dissenso rispetto all'opinione espressa dal sottosegretario Paola De Micheli, chiarendo che il subemendamento 13.2003/1 si limita a ripristinare la libertà per i comuni di affidare la riscossione con procedura di evidenza pubblica anziché direttamente ad Agenzia delle entrate riscossione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) stigmatizza altresì il giudizio sull'emendamento 13.0.7 (testo 2), dal momento che non è stato chiarito se ci sia un difetto di copertura o meno.

La rappresentante del GOVERNO precisa che la proposta 13.0.7 (testo 2) si presenta carente anche dal punto di vista della quantificazione dell'onere. Quanto, invece, alla proposta 9.49 (testo 4), ritiene che presenti talune controindicazioni, ma non sul piano della copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, in assenza di elementi ostativi dal punto di vista propriamente finanziario, ritiene necessario esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 9.49 (testo 4).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esclude oneri anche in relazione agli emendamenti 9.41 (testo 3) e 14.29 (testo 3), peraltro segnalando che il tema di quest'ultimo è all'attenzione del Governo a proposito di altro emendamento allo stesso articolo 14.

La relatrice ZANONI (*PD*), rappresentando che sono pervenute nuove riformulazioni, fa presente che risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.41 (testo 3). Occorre valutare le proposte 3.50 (testo 3), 9.14 (testo 5), 9.32 (testo 2), 14.15 (testo 3), 14.18 (testo 2), 14.93 (testo 2), 13.35 (testo 3), 13.146 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.81 (testo 2), 14.87 (testo 2), 14.88 (testo 2), 14.89 (testo 2) e x1.1 (già 13.104 – testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 12.27 (testo 2), 12.28 (testo 2), 12.29 (testo 4), 12.35 (testo 2) e 13.7 (testo 4).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 3.41 (testo 3), 9.14 (testo 5) e 9.32 (testo 2).

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva criticamente che il fondo Fispes è stato ritenuto insufficiente per la copertura in altri emendamenti, mentre adesso è considerato capiente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) aggiunge che, in ogni caso, l'approvazione di più emendamenti gravanti sullo stesso Fispes potrebbe determinare una scopertura.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'emendamento 14.15 (testo 3), mentre esclude effetti finanziari negativi a proposito delle ulteriori proposte 14.18 (testo 2), 14.93 (testo 2), 13.35 (testo 3), 13.146 (testo 2), 14.16 (testo 2), 14.81 (testo 2), 14.87 (testo 2), 14.88 (testo 2), 14.89 (testo 2), x1.1 (già 13.104 – testo 2), 12.27 (testo 2), 12.28 (testo 2), 12.29 (testo 4), 12.35 (testo 2) e 13.7 (testo 4).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) considera singolare esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 14.18 (testo 2), considerato che lo stesso proroga dei benefici tributari.

La relatrice ZANONI (*PD*) osserva che si tratta della riproposizione di una proroga già adottata in passato, priva di copertura in relazione all'esiguità dei soggetti interessati.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti dalla Commissione affari costituzionali, nel corso della seduta, gli ulteriori emendamenti 9.41 (testo 4), 9.41 (testo 5) e 12.17 (testo 3).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI considera finanziariamente equilibrato l'emendamento 9.41 (testo 5), mentre esprime parere contrario sul precedente 9.41 (testo 4). Quanto alla proposta 12.17 (testo 3) non ritiene vi siano obiezioni di competenza.

Riferisce di aver svolto le verifiche richieste dal senatore Gualdani sull'emendamento 13.121 e comunica, sulla base degli elementi forniti dalle Amministrazioni competenti, che il Governo mantiene sullo stesso un parere contrario. Conferma inoltre il parere contrario sulle proposte 2.15 e 13.65, sulle quali pure sono stati svolti supplementi di istruttoria.

La senatrice MANGILI (*M5S*) sollecita il Governo alla redazione di una relazione tecnica sull'emendamento 1.60.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce di essersi già attivata in proposito con le Amministrazioni competenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se vi siano aggiornamenti a proposito dell'emendamento 13.126, dal momento che la copertura è stata formulata dai proponenti sulla base di una relazione tecnica precedentemente realizzata dal Governo.

La rappresentante del GOVERNO conferma che sulla proposta in parola vi è un giudizio negativo dell'Esecutivo in relazione all'entità dell'onere complessivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dissente radicalmente rispetto al giudizio di neutralità finanziaria sull'emendamento 14.16 (testo 2), considerato che si rinvia di diversi mesi il concorso a premi basato sugli scon-

trini fiscali, al quale il Governo aveva annesso rilevanti entrate in sede di decreto fiscale connesso alla legge di bilancio 2017.

La rappresentante del GOVERNO precisa che l'assenso dell'Esecutivo al rinvio deriva dalla presa d'atto delle difficoltà tecniche di avviare l'iniziativa nei tempi inizialmente previsti e che non erano previste maggiori entrate che si ritengono compromesse dalla proroga.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritiene del tutto incongrua la spiegazione della rappresentante del Governo e considera evidente la perdita di gettito derivante dall'emendamento. Evidenzia che una prassi così lassista rischia di rivelarsi molto pericolosa per il bilancio dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1000/2, 10.2 (testo 2), 13.25 (testo 2), 14.86 (testo 2), 7.84 (testo 2), 7.85, 3.2002/1, 3.2002/2, 3.2002/2 (testo 2), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/5, 6.1000/6, 6.2000/1, 6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4, 6.2000/5, 6.2000/6, 6.2000/7, 6.2000/8, 6.2000/9, 8.2 (testo 3), 9.14 (testo 3), 12.17 (testo 2), 12.29 (testo 3), 13.113 (testo 2), 13.131 (testo 2), 13.2003/1, 13.0.7 (testo 2), 14.15 (testo 3) e 9.41 (testo 4). Sull'emendamento 1.35 (testo 2) il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole »medesime procedure« delle seguenti: »e comunque non oltre il 31 dicembre 2019«. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 contiene le norme per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva, nonché progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni. In particolare, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo 1 interviene sulla tempistica di restituzione dell'importo di 300 milioni di euro erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.a. Il comma 1,

lettera *b*) demanda al contratto che regola il trasferimento in capo all'agjudicatario dei complessi aziendali del gruppo ILVA la definizione delle modalità attraverso cui, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. La lettera *b*) del comma 1 prevede, inoltre, l'integrazione del programma di amministrazione straordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. L'articolo interviene poi sulla destinazione delle risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto il comma *5-bis*, il quale differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni con risparmi non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014.

L'articolo *1-bis*, introdotto dalla Camera, autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La norma è intesa, quindi, ad integrare le retribuzioni dei lavoratori interessati per la parte, pari, in linea di massima, al 20 per cento della retribuzione stessa, non coperta dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE pronunciate il 19 luglio 2012 e il 10 aprile 2014 evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari. Tale fine viene perseguito affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico Commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti Commissari.

L'articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e per assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio (anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale), al fine di prevedere che sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio da lui designato. Rispetto al testo originariamente approvato dal Governo, nel corso dell'esame presso la Camera è stata inserita infatti la possibilità di designare anche un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo *3-bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, autorizza l'attuale Commissario straordinario per l'attuazione dell'inter-

vento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito *ex* Cemerad, nel territorio del comune di Statte, ad effettuare l'affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l'attività finale di bonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di società controllate. Lo stesso articolo disciplina le risorse utilizzabili a tal fine e proroga la durata delle funzioni e dei poteri del medesimo Commissario fino al completamento delle attività affidate.

L'articolo 3-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che la regione Puglia provveda, avvalendosi dell'Agenzia per la Protezione Ambientale della regione Puglia e della Azienda sanitaria locale competente, alla predisposizione di un Piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nel comune di Ugento, e segnatamente nell'area interessata dalla presenza della discarica in località Burgesi.

L'articolo 3-*quater*, inserito nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, interviene in materia di incentivi sull'energia prodotta a favore degli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi. Ciò avviene da un lato mediante proroga del diritto di fruire di un incentivo sull'energia, dall'altro cambiando i criteri per la determinazione dell'importo del medesimo incentivo.

L'articolo 3-*quinqies* incrementa di 10 unità, limitatamente all'anno 2017, la forza media di ufficiali ausiliari di complemento dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto *transshipment*). A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, in alcuni porti, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il rifinanziamento di tale contributo è funzionale al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi-porti, interporti e piattaforme del Sud, in modo da ridurre il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica.

L'articolo 4-*ter*, introdotto dalla Camera, demanda ad un regolamento del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la revisione delle modalità, dei requisiti e dei termini per l'accertamento

di idoneità delle navi cisterna che effettuano il trasporto di acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 5 incrementa di 50 milioni di euro, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze. L'incremento dello stanziamento del Fondo non reca alcuna specifica finalizzazione.

L'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera, destina, nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, una quota pari a 100 milioni di euro per la riqualificazione e l'ammmodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna e, in particolare, per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

L'articolo 6 autorizza il MIUR alla stipula e all'esecuzione di convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee.

L'articolo 7 prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017. Il comma 1-*bis*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei Deputati, autorizza, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro finalizzata all'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo Mediterraneo denominata MED Dialogues.

L'articolo 7-*bis* persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione siano assegnate anche secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno. Esso prevede inoltre l'effettuazione di una ricognizione degli stanziamenti ordinari di spesa in conto capitale nei territori medesimi. In particolare il comma 1 assegna all'Autorità politica per la coesione il compito di curare l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Circa i contenuti di tale principio il comma rinvia alla disciplina nazionale del Fondo di sviluppo e Coesione (FSC) e alla disciplina europea sui Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

L'articolo 7-*ter*, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione. Tali attività sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7-*quater*, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare si prevede: l'inclusione della Sardegna fra le re-

gioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato; l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi; l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento; è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (comma 3); le suddette modifiche si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 2016 in esame (comma 5).

La Camera ha poi introdotto ulteriori articoli.

L'articolo 7-*quinquies* reca disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con i contributi concessi ai sensi di 3 disposizioni legislative. A tal fine si consente una proroga per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per l'impiego di quei contributi che, non utilizzati per l'intervento originariamente autorizzato, vengono destinati ad altre finalità di interesse pubblico.

L'articolo 7-*sexies* istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato «Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo», finalizzato a finanziare specifici progetti per la valorizzazione del ruolo di Matera quale «città porta» verso il Mediterraneo. Il programma è connesso al ruolo di Matera quale «Capitale europea della cultura», che le è già stato riconosciuto per il 2019.

L'articolo 7-*septies* interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 59 del 2011) per consentire la destinazione delle aziende confiscate alla criminalità, o dei singoli beni aziendali, agli enti territoriali.

L'articolo 7-*novies* introduce modifiche alle disposizioni dell'ultima legge di bilancio che istituivano una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). In relazione ai profili di verifica delle quantificazioni degli oneri fa rinvio alla nota di lettura n. 162 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, dato che il provvedimento sarà presto calendarizzato in Assemblea per essere approvato entro il termine di scadenza del decreto-legge in conversione, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Plenaria**695^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 18,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

(Parere alla 1^a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.29 (testo 2) e 14.15 (testo 4) segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello della relatrice. Fa poi presente che sull'emendamento 13.1000/1 è stata elaborata una relazione tecnica verificata positivamente e pertanto il parere sulla proposta è di nulla osta.

In risposta alla richiesta della senatrice Mangili, illustra quindi una nota tecnica riguardante l'emendamento 1.60 da cui si evince che il parere del Governo in merito agli aspetti finanziari non può che rimanere contrario.

Analogamente, fa presente che la soluzione prospettata dalla senatrice Bulgarelli per risolvere i problemi derivanti dall'emendamento 13.126 non appare idonea e conferma pertanto il proprio parere contrario.

Quanto all'emendamento 8.2 (testo 3), il parere contrario è confermato dagli approfondimenti tecnici svolti dagli uffici da cui si evince che la copertura della proposta richiederebbe il rifinanziamento del capitolo di bilancio relativo.

Fa poi presente la necessità di modificare il parere già espresso su alcune proposte. Segnala in particolare che sull'emendamento 3.2002/2 (testo 2) può essere espresso un parere non ostativo a condizione che la proposta venga riformulata nel seguente modo: «A decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti del risparmio di spesa conseguente ad un'ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali rispetto a quella prevista dall'articolo

1, comma 8, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono istituite posizioni organizzative di livello non dirigenziale secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 23-*quinqüies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Analogamente, fa presente che la relazione tecnica precedentemente depositata in relazione all'emendamento 1.35 (testo 2) si riferiva in realtà alla seguente diversa formulazione: «Dopo il comma 5, inserire il seguente: »5-*bis*. Il termine per il possesso del requisito di almeno 3 anni di servizio, di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il personale dell'Istat, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative assunzioni trovano copertura a valere sulle risorse assunzionali, nonché su quelle complessive dell'Ente, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.», al cui accoglimento è condizionato il parere non ostativo del Governo.

Il parere sull'emendamento 1.35 (testo 2) è invece, al momento, da considerarsi contrario.

Esprime inoltre, a revisione del precedente parere, l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti 12.36 e 12.37.

Quanto infine all'emendamento 13.7 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato alla soppressione delle parole da: «, su» fino alla seguente: «comunque».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 13.29 (testo 2) e 14.15 (testo 4), riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

A revisione dei pareri precedentemente espressi il parere non ostativo sull'emendamento 3.2002/2 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: «A decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti del risparmio di spesa conseguente ad un'ulteriore riduzione delle posizioni dirigenziali rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, sono istituite posizioni organizzative di livello non dirigenziale secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 23-*quinqüies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; il parere non ostativo sulla proposta 1.35 (testo 2) è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla seguente riformulazione: «Dopo il comma 5, inserire il seguente: »5-*bis*. Il termine per il possesso del requisito di almeno 3 anni di servizio, di cui all'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il personale dell'Istat, è prorogato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le relative assunzioni trovano copertura a valere sulle risorse assunzionali, nonché su quelle complessive dell'Ente, senza oneri aggiuntivi a carico

del bilancio dello Stato.«»; il parere sugli emendamenti 12.36, 12.37 e 13.1000/1 è non ostativo; il parere non ostativo sull'emendamento 13.7 (testo 4) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole da: «, su» fino alla seguente: «comunque».

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria

454^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (n. 367)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 26 gennaio.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) prende atto favorevolmente del recepimento da parte della relatrice dei rilievi espressi nel corso del dibattito a proposito della disciplina sull'informazione al pubblico. Si esprime quindi in senso contrario rispetto all'osservazione di cui alla lettera g), in quanto le norme a cui questa fa riferimento riguardano un'utile e mirata attività di informazione da parte della Banca d'Italia, rivolta ai potenziali clienti degli istituti bancari.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) valuta positivamente in particolare modo l'osservazione di cui alla lettera c) e propone una modifica tesa a ottenere una redazione più snella delle premesse.

Il presidente Mauro Maria MARINO, ricordando che in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016 sono state introdotte disposizioni organiche in materia di educazione finanziaria, ritiene che la stessa rubrica dell'articolo 126-*viciesse- xies*, «Educazione finanziaria», risulti fuorviante.

La relatrice RICCHIUTI (*PD*) modifica lo schema di parere nel senso suggerito dagli intervenuti.

Lo schema di parere, così come modificato, (il cui testo è pubblicato in allegato) viene posto in votazione.

Dopo la verifica della presenza del numero legale prescritto per deliberare la Commissione approva.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori (n. 373)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 859, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il relatore FORNARO (*PD*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il presidente Mauro Maria MARINO manifesta apprezzamento per l'impegno dimostrato dal relatore.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) giudica favorevolmente il complesso delle osservazioni proposte dal relatore. Propone tuttavia che venga modificata l'osservazione relativa al Fondo di solidarietà, al fine di sollecitare esplicitamente il Governo affinché gli oneri vengano posti a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi, con possibilità di rivalsa sul Fondo di solidarietà, così da tutelare la disponibilità di risorse da destinare ai risparmiatori danneggiati.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottolinea la necessità di garantire a tutti gli investitori la possibilità di ricorrere alla procedura di arbitrato.

Il relatore FORNARO (*PD*) replica facendo presente che la questione è contemplata nello schema di parere.

La senatrice BOTTICI (*M5S*), in considerazione del fatto che spesso il Governo non tiene conto delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, suggerisce il ricorso a una condizione.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che la più ampia condivisione sulla proposta di parere e in particolare l'unanimità in sede di votazione potrebbe conferire una maggiore forza al parere nei confronti del Governo.

Il senatore AIROLA (*M5S*) giudica negativamente l'opzione di preferire il ricorso a un'osservazione rispetto alla condizione nell'auspicio di conseguire un più ampio livello di condivisione, quando la condizione conferirebbe un carattere maggiormente stringente al parere.

Il relatore FORNARO (*PD*) ritiene di non apportare alcuna modificazione al proprio schema di parere, che, previa verifica della presenza del numero legale, è infine posto in votazione e approvato.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (n. 386)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni. Esame e rinvio)

Il relatore GIACOBBE (*PD*) rileva che lo schema di decreto in esame individua per l'anno 2017 due manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali: il Premio Louis Braille e la Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a una trasmissione televisiva.

Il relatore fornisce quindi alcuni dati relativi alla lotteria associata al Premio Braille nel 2016. Il carattere solidaristico connesso a tale manifestazione e il lavoro svolto dall'UCI per la promozione e la vendita dei biglietti hanno determinato comunque il raggiungimento di un risultato positivo.

Prosegue riassumendo i dati relativi all'andamento della Lotteria Italia, la cui estrazione ha avuto luogo il 6 gennaio 2016, caratterizzato da un incremento di circa il 17 per cento dell'utile di spettanza erariale.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) chiede che vengano messi a disposizione della Commissione informazioni dettagliate sull'andamento delle due lotterie oggetto dello schema di decreto in titolo, riguardo in particolare al ricorso all'integrazione a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce l'interesse della questione posta dal senatore Vacciano ai fini di un più accurato esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

sollecita il conferimento al Governo di una delega per rivedere in termini meramente compilativi il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale – a causa delle continue novelle che inseriscono articoli con la tecnica della numerazione latina, come fa lo stesso documento in esame – si presenta ormai come un testo legislativo illeggibile e inutilmente oscuro;

premessi

– che il recepimento della direttiva 2014/92/UE introduce opportunamente nell'ordinamento nazionale una serie di disposizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, che riguardano direttamente i rapporti tra cliente e banche;

– che le questioni affrontate dallo schema sono molto rilevanti soprattutto in un momento nel quale è essenziale ricostruire un rapporto di fiducia tra clienti e banche;

– che il sistema bancario italiano è chiamato a superare definitivamente pratiche commerciali e pubblicitarie che si riferiscono sia alla remunerazione dei depositi sia ai costi di servizi che, pur non essendo illeciti, sono poco trasparenti e spesso volte ingannevoli;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

a) in relazione all'articolo 126-*decies*, (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni) valuti il Governo:

1) l'opportunità che le definizioni di «consumatore» e «prestatore di servizi di pagamento» rinvino alle definizioni che, per i medesimi termini, sono già previste dal decreto con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea sui servizi di pagamento (decreto legislativo n. 11 del 2010) e di chiarire che tra le forme tecniche di offerta del conto di base rientra – anche ai fini fiscali – il conto corrente con servizi di base.

2) l'opportunità di inserire la definizione di «conto di pagamento» al fine di ricomprendere anche i conti correnti a valere sui quali siano prestate le operazioni previste dall'articolo 126-*decies*, comma 2.

3) l'opportunità di inserire le definizioni di «ordine permanente di bonifico», «addebito diretto ricorrente» e «bonifico ricorrente in entrata» per rendere più chiari i contenuti del servizio di trasferimento e coerenti con il nuovo assetto dei servizi di pagamento SEPA.

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di eliminare disallineamenti con la norma europea.

b) In relazione all'articolo 126-*terdecies*, (siti *web* a confronto) la Commissione sollecita una modifica volta a prevedere che l'elenco dei siti *web* di confronto venga predisposto e aggiornato sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di agevolare l'individuazione da parte degli utenti dei siti di confronto delle offerte dei prestatori di servizi di pagamento.

c) In relazione all'articolo 126-*quaterdecies* (Conti di pagamento offerti insieme ad altri prodotti), tenuto conto che i pacchetti cui fa riferimento la direttiva ricomprendono i conti di pagamento e i prodotti/servizi, quali quelli assicurativi o la consulenza finanziaria, si suggerisce di inserire al comma 1, dopo «altri prodotti e servizi» la parola «finanziari» al fine di chiarire che i pacchetti che rilevano ai sensi di questa disposizione sono quelli composti da prodotti/servizi finanziari.

d) In relazione all'articolo 126-*quinquiesdecies* (Servizio di trasferimento) valuti il Governo l'opportunità di:

1) specificare al comma 1 che la valuta di riferimento applicabile per il servizio di trasferimento dei conti di pagamento è l'euro, in linea con quanto previsto nella Pad che si recepisce;

2) specificare meglio al comma 4 la definizione di bonifico ricorrente in entrata con quanto suggerito per l'articolo 126-*decies* del decreto in esame;

3) al comma 5 si sottolinea l'esigenza di rendere il testo coerente con le caratteristiche funzionali ed operative dei servizi di bonifico e di addebito diretto e dunque rendere più puntuali le responsabilità in capo al prestatore di servizio di pagamento trasferente. Più precisamente, ai fini della riattivazione dei servizi di pagamento sul conto di pagamento di destinazione, le informazioni di cui deve disporre il prestatore di servizi di pagamento ricevente sono le seguenti:

– informazioni relative agli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore a valere del conto intrattenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente e che risultano in essere alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;

– informazioni relative agli addebiti diretti autorizzati dal consumatore sul conto intrattenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente e che risultano in essere alla data di ricezione della richiesta di trasferimento (eventuali informazioni relative agli addebiti diretti eseguiti sul predetto conto nei precedenti 13 mesi risulterebbero una duplica-

zione delle informazioni comunque trasferite se gli addebiti diretti risultano in essere ovvero potrebbero non essere utili e creare eventuali disguidi operativi laddove riferite ad addebiti diretti revocati durante i citati 13 mesi);

– informazioni relative ai bonifici ricorrenti in entrata, come identificati dal consumatore nel modulo di autorizzazione del servizio di trasferimento anziché tutti i bonifici in entrata sul conto originario;

4) integrare il comma 9, dettagliando le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento nei casi in cui non sia possibile dar seguito alla richiesta di trasferimento o non sia possibile eseguire il trasferimento di specifici servizi di pagamento. (per esempio addebiti che prevedano una garanzia *pro-soluto* o che siano presenti vincoli di natura giudiziaria).

e) In relazione all'articolo 126-*novesdecies* (Diritto al conto di base), la Commissione suggerisce di fare riferimento al conto corrente, in coerenza con quanto indicato con riferimento all'articolo 126-*decies*, al fine di estendere anche ai conti correnti con servizi di base la disciplina prevista in materia di conto di base.

f) In relazione, all'articolo 126-*viciesquater* (Conti di base per particolari categorie di consumatori) la Commissione sollecita di sopprimere il comma 2, ritenendo preferibile che la norma di esenzione assoluta da imposta di bollo sia ricondotta nell'alveo delle disposizioni recate dalla Tabella allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche in relazione alle indicazioni di redazione delle norme tributarie di cui allo Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto si propone la cancellazione di tale comma e l'inserimento del rimando al citato Decreto del Presidente della Repubblica nell'articolo 2.

g) In relazione all'articolo 126-*viciessexies* (Educazione finanziaria) la Commissione sollecita la soppressione dei commi riferiti all'educazione finanziaria poiché superate dalle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 237 del 2016, in sede di conversione.

Articolo 2.

(Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore)

a) Al comma 3, si suggerisce di aggiungere infine la specificazione che ai conti di base preesistenti non convertiti continuano ad applicarsi le disposizioni di carattere fiscale contenute nella convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 214 del 2011, al fine di evitare che insorgano dubbi circa il trattamento fiscale per i conti di base già in essere, non convertiti in «nuovi» conti di base, chiarendo che ad essi continuano ad applicarsi le regole di individuazione delle «fasce socialmente svantaggiate».

b) Prevedere una modifica esplicita alla Tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, inserendo i conti di base riservati alla fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-*viciesquater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 367**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

sollecita il conferimento al Governo di una delega per rivedere in termini meramente compilativi il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale – a causa delle continue novelle che inseriscono articoli con la tecnica della numerazione latina, come fa lo stesso documento in esame – si presenta ormai come un testo legislativo illeggibile e inutilmente oscuro;

premessi

– che il recepimento della direttiva 2014/92/UE introduce opportunamente nell'ordinamento nazionale una serie di disposizioni sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, che riguardano direttamente i rapporti tra cliente e banche;

– che le questioni affrontate dallo schema sono molto rilevanti soprattutto in un momento nel quale è essenziale ricostruire un rapporto di fiducia tra clienti e banche;

– che il sistema bancario italiano è chiamato a superare definitivamente pratiche commerciali e pubblicitarie che si riferiscono sia alla remunerazione dei depositi sia ai costi di servizi che, pur leciti, non debbono suscitare dubbi e risultare poco trasparenti.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

a) in relazione all'articolo 126-*decies*, (Oggetto, ambito di applicazione e definizioni) valuti il Governo:

1) l'opportunità che le definizioni di «consumatore» e «prestatore di servizi di pagamento» rinvino alle definizioni che, per i medesimi termini, sono già previste dal decreto con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea sui servizi di pagamento (decreto legislativo n. 11 del 2010) e di chiarire che tra le forme tecniche di offerta del conto di base rientra – anche ai fini fiscali – il conto corrente con servizi di base.

2) l'opportunità di inserire la definizione di «conto di pagamento» al fine di ricomprendere anche i conti correnti a valere sui quali siano prestate le operazioni previste dall'articolo 126-*decies*, comma 2.

3) l'opportunità di inserire le definizioni di «ordine permanente di bonifico», «addebito diretto ricorrente» e «bonifico ricorrente in entrata» per rendere più chiari i contenuti del servizio di trasferimento e coerenti con il nuovo assetto dei servizi di pagamento SEPA.

Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di eliminare disallineamenti con la norma europea.

b) In relazione all'articolo 126-*terdecies*, (siti *web* a confronto) la Commissione sollecita una modifica volta a prevedere che l'elenco dei siti *web* di confronto venga predisposto e aggiornato sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di agevolare l'individuazione da parte degli utenti dei siti di confronto delle offerte dei prestatori di servizi di pagamento. ?

c) In relazione all'articolo 126-*quaterdecies* (Conti di pagamento offerti insieme ad altri prodotti), tenuto conto che i pacchetti cui fa riferimento la direttiva ricomprendono i conti di pagamento e i prodotti/servizi, quali quelli assicurativi o la consulenza finanziaria, si suggerisce di inserire al comma 1, dopo «altri prodotti e servizi» la parola «finanziari» al fine di chiarire che i pacchetti che rilevano ai sensi di questa disposizione sono quelli composti da prodotti/servizi finanziari.

d) In relazione all'articolo 126-*quinquiesdecies* (Servizio di trasferimento) valuti il Governo l'opportunità di:

1) specificare al comma 1 che la valuta di riferimento applicabile per il servizio di trasferimento dei conti di pagamento è l'euro, in linea con quanto previsto nella Pad che si recepisce;

2) specificare meglio al comma 4 la definizione di bonifico ricorrente in entrata con quanto suggerito per l'articolo 126-*decies* del decreto in esame;

3) al comma 5 si sottolinea l'esigenza di rendere il testo coerente con le caratteristiche funzionali ed operative dei servizi di bonifico e di addebito diretto e dunque rendere più puntuali le responsabilità in capo al prestatore di servizio di pagamento trasferente. Più precisamente, ai fini della riattivazione dei servizi di pagamento sul conto di pagamento di destinazione, le informazioni di cui deve disporre il prestatore di servizi di pagamento ricevente sono le seguenti:

– informazioni relative agli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore a valere del conto intrattenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente e che risultano in essere alla data di ricezione della richiesta di trasferimento;

– informazioni relative agli addebiti diretti autorizzati dal consumatore sul conto intrattenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente e che risultano in essere alla data di ricezione della richiesta di trasferimento (eventuali informazioni relative agli addebiti diretti eseguiti sul predetto conto nei precedenti 13 mesi risulterebbero una duplica-

zione delle informazioni comunque trasferite se gli addebiti diretti risultano in essere ovvero potrebbero non essere utili e creare eventuali disguidi operativi laddove riferite ad addebiti diretti revocati durante i citati 13 mesi);

– informazioni relative ai bonifici ricorrenti in entrata, come identificati dal consumatore nel modulo di autorizzazione del servizio di trasferimento anziché tutti i bonifici in entrata sul conto originario;

4) integrare il comma 9, dettagliando le responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento nei casi in cui non sia possibile dar seguito alla richiesta di trasferimento o non sia possibile eseguire il trasferimento di specifici servizi di pagamento. (per esempio addebiti che prevedano una garanzia *pro-soluto* o che siano presenti vincoli di natura giudiziaria).

e) In relazione all'articolo 126-*novesdecies* (Diritto al conto di base), la Commissione suggerisce di fare riferimento al conto corrente, in coerenza con quanto indicato con riferimento all'articolo 126-*decies*, al fine di estendere anche ai conti correnti con servizi di base la disciplina prevista in materia di conto di base.

f) In relazione, all'articolo 126-*viciesquater* (Conti di base per particolari categorie di consumatori) la Commissione sollecita di sopprimere il comma 2, ritenendo preferibile che la norma di esenzione assoluta da imposta di bollo sia ricondotta nell'alveo delle disposizioni recate dalla Tabella allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche in relazione alle indicazioni di redazione delle norme tributarie di cui allo Statuto dei diritti del contribuente. Pertanto si propone la cancellazione di tale comma e l'inserimento del rimando al citato Decreto del Presidente della Repubblica nell'articolo 2.

g) In relazione all'articolo 126-*viciessexies* (Educazione finanziaria) la Commissione ricorda che in materia di educazione finanziaria è stata introdotta una disciplina ampia e organica in sede di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016 e sottolinea il carattere limitato ai conti di base delle disposizioni recate dal comma 1. Si sollecita quindi la sostituzione della rubrica e la soppressione del secondo periodo del comma 1, erroneamente numerato come comma 2.

Articolo 2.

(Disposizioni finali, termini di adozione delle disposizioni attuative ed entrata in vigore)

a) Al comma 3, si suggerisce di aggiungere infine la specificazione che ai conti di base preesistenti non convertiti continuano ad applicarsi le disposizioni di carattere fiscale contenute nella convenzione prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 214 del 2011, al fine di evitare che insorgano dubbi circa il trattamento fiscale per i conti di base già in essere, non convertiti in «nuovi»

conti di base, chiarendo che ad essi continuano ad applicarsi le regole di individuazione delle «fasce socialmente svantaggiate».

b) Prevedere una modifica esplicita alla Tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, inserendo i conti di base riservati alla fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-*viciesquater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 373

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

rileva in premessa che esso è stato emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 858 e 859, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) nella quale sono stati previsti gli interventi a favore dei detentori di titoli obbligazionari delle banche poste in risoluzione recati in origine dal decreto-legge n. 183 del 22 novembre 2015.

Tale osservazione in premessa si rende necessaria per identificare la base normativa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, tenuto conto che in relazione alle istanze di rimborso, il decreto-legge n. 59 del 2016 ha introdotto e normato un altro canale di accesso al rimborso prevedendo anche un rimborso automatico, diretto e forfetario.

Il rimborso diretto prevede limiti sia soggettivi (reddito e patrimonio) sia oggettivi (titoli detenuti in forza di un rapporto contrattuale diretto con la banca in risoluzione) che per l'arbitrato non sono esplicitamente indicati nei citati commi.

Inoltre la stessa legge di stabilità ha demandato, ai sensi dell'articolo 1, comma 857, al Ministro dell'economia e delle finanze l'emanazione di uno o più decreti per disciplinare le misure in favore degli investitori in banche in liquidazione.

Infine, è in via di conversione il decreto-legge n. 237 del 2016 recante modificazioni in ordine ai citati requisiti soggettivi e oggettivi dell'accesso diretto, per quanto riguarda gli articoli 8 e 9 del citato decreto-legge n. 59 del 2016.

La Commissione formula un'osservazione critica in premessa per ritardo, rispetto ai termini previsti, della predisposizione dell'atto in esame, tenuto conto che anche i decreti ministeriali, non sottoposti al parere parlamentare, non sono stati ancora emanati, così privando nella sostanza i soggetti interessati nella facoltà di scegliere tra arbitrato e rimborso diretto. Tale ritardo, sia detto per inciso, ha motivato la modifica introdotta nel decreto-legge n. 237, in corso di conversione, colto a prorogare i termini per la presentazione dell'istanza da parte degli aventi diritto.

Tanto premesso,

la Commissione esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Articolo 3.

La disposizione attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di nomina del collegio arbitrale e la definizione di uno dei tre componenti.

La Commissione suggerisce di modificare l'articolo, prevedendo che la scelta dei due componenti dell'Arbitro spetti rispettivamente al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà comunque essere condivisa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale spetta il potere di nomina.

Per quanto riguarda la nomina dei supplenti, la disposizione potrebbe essere riformulata, prevedendo che per ogni componente e per il presidente è nominato un membro supplente, individuato con le medesime modalità della disposizione sulla nomina dei membri effettivi.

Per rendere la disposizione omogenea e coordinata con l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione si suggerisce, al comma 1, di specificare che i membri supplenti possono costituire collegio autonomo, ove il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato ne ravvisi la necessità.

Per quanto riguarda la collaborazione del Collegio arbitrale con gli «organismi pubblici nazionali, qualificati da specifica competenza» la Commissione sottolinea il tenore assai generico e suscettibile di estendersi a una pluralità indefinita di soggetti istituzionali, anche privi di qualsiasi collegamento con la materia. È opportuno che tale norma sia meglio specificata. A tale riguardo, la Commissione rimette alla valutazione del Governo se prevedere esplicitamente il coinvolgimento dell'Arbitro per le controversie finanziarie, come organismo di cui si avvale il Collegio, ma senza autonomo potere decisorio delle istanze.

Articolo 4.

La Commissione esprime parere favorevole a condizione che il comma 4 dell'articolo 4 sia riformulato come segue: «La Camera arbitrale, al fine di rendere omogenea, da parte dei Collegi arbitrali, l'applicazione degli indici e degli elementi di valutazione della sussistenza delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, elabora atti di indirizzo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di costituzione di più collegi arbitrali la Camera arbitrale disciplina, altresì, la distribuzione dei procedimenti ai singoli collegi in ragione dell'omogeneità oggettiva o soggettiva delle questioni o, ancora, dell'identità della Banca emittente gli strumenti finanziari subordinati».

Di conseguenza, il comma 1 va coordinato prevedendo che i criteri di assegnazione dei ricorsi ai Collegi provvede il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o un suo delegato secondo i criteri di stabilità ai sensi del comma 4.

Articolo 5.

La Commissione invita il Governo a coordinare le norme relative alla sede tra l'articolo 5 e l'articolo 4. In tale modo si supererebbe l'indeterminatezza della formulazione su una materia di particolare valore nel garantire parità di trattamento delle domande.

Articoli 5 e 6.

Atteso che gli oneri per i compensi sono posti esclusivamente a carico del Fondo di solidarietà e sono liquidati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà», la Commissione rileva che tale previsione potrebbe, in linea teorica, ridurre le risorse del Fondo di solidarietà nell'interesse dei risparmiatori interessati.

In relazione alla richiesta avanzata di consentire l'accesso al Collegio arbitrale anche a soggetti che non hanno avuto un rapporto contrattuale diretto con la banca in risoluzione, si rileva che in caso di ricorso a procedura arbitrale, esso è condizionato, ai sensi del comma 858 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, alla verifica delle violazioni di obblighi di informazione, diligenza e trasparenza nella prestazione di servizi di investimento in fase di sottoscrizione e collocamento delle obbligazioni subordinate.

Il dato letterale della norma non esclude, per il ricorso alla procedura arbitrale, che il detentore delle obbligazioni, acquisite da un intermediario che ha violato gli obblighi citati, abbia la facoltà di presentare istanza e il diritto ad una valutazione delle eventuali violazioni.

Si suggerisce pertanto al Governo di modificare le norme di definizione di investitore di cui al comma 1 dell'articolo 2, attenendosi a definizioni coerenti con la disciplina recata dalla legge di stabilità per il 2016.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 316

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, DI RETE IMPRESE ITALIA, DELLA CONFERENZA UNIVERSITARIA NAZIONALE DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DI FACOLTÀ E DI DIPARTIMENTI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (CUNSF), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (FISM), DEL GRUPPO NIDI INFANZIA NAZIONALE, DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI, DELLA LEGACOOP SOCIALI, DELLA FEDERSOLIDARIETÀ, DELL'AGCI SOLIDARIETÀ, DELLA SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI E DIRETTORI ISIA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEGLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ATTUATIVI DELLA LEGGE N. 107 DEL 2015 (BUONA SCUOLA)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI ASSOCALL NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2603, 2452 E 2545 (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUB-
BLICO DELLE OPPOSIZIONI)*

Plenaria

289^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

*Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nen-
cini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale di Assocall, nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2603, 2452 e 2545 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni), svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta era stato proposto da parte di alcuni senatori di richiedere il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante e che egli si era riservato di verificare in proposito l'orientamento dei Gruppi parlamentari in Commissione, che non appare però al momento unanime.

Il relatore MARGIOTTA (*PD*) ritiene preferibile proseguire l'esame in sede referente e propone, ove la Commissione convenga, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE concorda con le considerazioni del relatore e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per mercoledì 22 febbraio alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553

Il senatore LUCIDI (*M5S*) ricorda che nella seduta dello scorso 8 febbraio in relazione all'esame del disegno di legge n. 2553, di cui è primo firmatario, è stata avanzata la richiesta di trasferimento in sede deliberante. Chiede pertanto se vi siano stati sviluppi in merito.

Il PRESIDENTE precisa che sono ancora in corso le verifiche per acquisire l'orientamento dei Gruppi parlamentari in ordine alla suddetta richiesta. Si riserva quindi di riferire in merito in altra seduta.

Prende atto la Commissione.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (n. COM (2016) 818 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 183)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) sull'atto in esame, contenente un avviso favorevole sul rispetto dei presupposti di sussidiarietà e proporzionalità.

Il vice ministro NENCINI, a nome del Governo, conferma che nella proposta di regolamento in titolo non si ravvisano profili critici.

Concorda pertanto con la proposta di risoluzione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di risoluzione della senatrice, che è approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA***Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)**

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla relatrice se sia stata predisposta una proposta di parere sul provvedimento in esame.

La relatrice CARDINALI (*PD*) fa presente che si era riservata uno spazio per acquisire eventuali ulteriori osservazioni dei colleghi sull'atto in esame. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere per la seduta successiva.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) richiama le considerazioni già svolte sul provvedimento nelle precedenti sedute, auspicando che la relatrice possa tenerne conto nella sua proposta di parere.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si riserva di far pervenire alla relatrice un eventuale contributo, a integrazione delle considerazioni già svolte nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2692) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ORRÙ (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, che propone la conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, adottato dal Governo al fine di affrontare talune situazioni di criticità presenti in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

Con riferimento alle disposizioni di interesse della 8^a Commissione, segnala, per l'incidenza sul settore portuale, l'articolo 4, che introduce norme per contrastare la crisi in atto nel settore della movimentazione dei *container* e nelle attività di trasbordo delle merci.

In particolare, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità *transshipment*, e a condizione che in tali porti persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, si prevede che venga istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. In tale Agenzia, istituita dalla competente Autorità di sistema portuale in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. L'Agenzia, che in deroga al divieto stabilito dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 84 è partecipata dall'Autorità portuale, fornisce attività di supporto alla collocazione dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la loro formazione professionale, che può avvalersi anche del cofinanziamento da parte delle regioni.

Dà poi conto delle altre disposizioni dell'articolo 4, volte ad assicurare che, per tutte le esigenze temporanee o a tempo indeterminato di manodopera nei porti interessati, si farà prioritariamente ricorso ai lavoratori inquadrati nell'Agenzia, cui sono applicate le disposizioni vigenti in materia di sostegno al reddito per le giornate di mancato avviamento al lavoro.

Si contempla infine la possibilità di una trasformazione dell'Agenzia istituita sulla base delle norme ora introdotte in un'Agenzia per la fornitura del lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84, qualora alla scadenza del periodo di operatività, restassero ad essa in forza lavoratori non impiegati.

Fa poi presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l'articolo 4-*bis*, che incrementa di 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 il contributo già introdotto dalla legislazione vigente per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale. Come esplicitato nella norma, l'obiettivo dell'intervento è il completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai porti, interporti e piattaforme logistiche del Mezzogiorno, in modo da ridurre il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano nazionale della portualità e della logistica. Dal punto di vista procedurale, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipuli con il soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, la società Uirnet s.p.a., una apposita convenzione per l'utilizzo dei fondi. I fondi, infine, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni in materia di pareri contenute all'articolo 14-*bis* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), che regola le funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Segnala, infine, che l'articolo 7, nel disciplinare gli interventi funzionali alla presidenza italiana del prossimo G7, introduce la possibilità che, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza, si applichi la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, vale a dire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il presupposto per l'applicazione di tale procedura è che sia fornita una motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare alla procedura ordinaria di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli interventi al fine di garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) si sofferma sull'articolo 7 del decreto-legge in conversione, che propone deroghe alle procedure del codice degli appalti per consentire la realizzazione dei lavori legati al prossimo G7 di Taormina. Si tratta a suo avviso di disposizioni inaccettabili, che contraddicono lo stesso spirito del codice atteso che, già nel dibattito parlamentare che aveva accompagnato l'*iter* della legge delega n. 11 del 2016, si era affermato chiaramente l'intento di non affidare più appalti per i grandi eventi senza procedure ad evidenza pubblica, come invece si vuole fare ora con l'articolo 7 in questione. Peraltro, lo svolgimento dell'evento era già stato deciso lo scorso anno, ma vi sono stati ritardi nella preparazione e nella nomina del Commissario straordinario, che ora non si possono cercare di recuperare con questi espedienti.

Per quanto concerne l'articolo 4, pur comprendendo la necessità di dare sostegno ai lavoratori dei porti di *transshipment* in crisi, osserva che si tratta di una disposizione che contrasta con la logica della competizione di mercato che dovrebbe informare l'attività dei porti. Chiede poi

conferme sulla natura interamente pubblica dell'Agenzia di somministrazione di manodopera che potrà essere costituita dall'Autorità di sistema portuale.

Infine, con riferimento all'articolo 4-*bis*, a fronte dei ritardi sul completamento delle infrastrutture logistiche ivi richiamate, si chiede se tale progetto abbia effettivamente una sua validità o se i contributi previsti dalla norma si risolvano nell'ennesimo sperpero di denaro pubblico.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) contesta anch'egli in maniera decisa il contenuto dell'articolo 7, per quanto riguarda la deroga al codice degli appalti legata alla realizzazione dei lavori per il G7 di Taormina. Pur comprendendo l'importanza dell'evento, ritiene infatti inaccettabile il ricorso alle procedure di urgenza di cui all'articolo 63 del codice degli appalti (ossia l'affidamento di appalti mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), per il quale mancano del tutto i presupposti.

Auspica che su questo punto vi sia una chiara presa di posizione da parte della Commissione e una seria riflessione del Governo.

Il senatore FILIPPI (*PD*) rileva che il provvedimento in esame contiene alcune questioni di particolare importanza per le competenze della Commissione e auspica che le stesse siano segnalate con il dovuto rilievo nel parere per la Commissione di merito.

In primo luogo, si sofferma sull'articolo 4. Condivide l'esigenza di adottare misure di sostegno a favore dei lavoratori portuali, ma segnala che il problema è molto più ampio e non riguarda solo la manodopera dei porti di *transshipment* richiamati dalla disposizione (vale a dire quelli di Gioia Tauro e Taranto) investendo in realtà la totalità dei porti italiani.

La misura adottata quindi, ancorché condivisibile, è insufficiente, sia perché è temporanea, sia perché rischia di innescare richieste di intervento analogo in altri porti senza risolvere il problema vero, che è quello di garantire lo sviluppo dei traffici in tutti gli scali e una gestione competitiva e moderna da parte dei terminalisti e delle stesse società che forniscono la manodopera, ciò che è spesso mancato in questi anni. Inoltre, evidenzia che la norma pone altri problemi, derogando ad una serie di scelte fatte con la recente riforma delle Autorità di sistema portuale, laddove si consente loro di costituire una società che entra direttamente nel mercato della manodopera portuale.

Per quanto riguarda l'articolo 4-*bis*, in risposta anche al senatore Cioffi, conferma che vi è stato un grave ritardo nel completamento delle infrastrutture logistiche del Mezzogiorno, progetto che ha una assoluta rilevanza strategica per garantire l'efficienza della rete dei trasporti. Le risorse aggiuntive stanziare dalla norma sono quindi giustificate e l'auspicio è che il sistema entri presto a regime, favorendo lo sviluppo del trasporto intermodale.

Infine, condivide pienamente le critiche avanzate dal senatore Stefano Esposito in merito all'articolo 7. Pur comprendendo le motivazioni che

hanno ispirato la norma, riesce infatti difficile accettare questa deroga alle ordinarie procedure previste dal codice degli appalti, che contraddice lo spirito della recente riforma che aveva espressamente inteso superare proprio la logica delle procedure di urgenza per i grandi eventi. Chiede quindi alla relatrice di segnalare con la dovuta incisività tali perplessità nel parere per la Commissione di merito.

Il senatore SONEGO (*PD*) contesta la *ratio* sottesa alla norma dell'articolo 4 sulla manodopera dei porti di *transshipment*. Si tratta infatti di una scelta che va contro l'impostazione della legge n. 84 del 1994 sulle attività portuali. Invece di promuovere la competitività e la modernizzazione del sistema portuale in una logica di apertura al mercato, si rischia infatti di riproporre un vecchio approccio consociativistico tra fornitori di manodopera e terminalisti che, di fronte alle crisi, ricorrono puntualmente all'aiuto pubblico.

Le responsabilità della crisi sono però da imputare non solo alle scelte sbagliate delle imprese terminaliste, laddove queste non hanno saputo modernizzarsi e aprirsi alla concorrenza, ma anche al Governo e alle istituzioni locali che, in alcuni scali portuali, non hanno mantenuto gli impegni di adeguare le infrastrutture dei porti alle nuove esigenze dei traffici internazionali (in particolare per quanto riguarda il dragaggio dei fondali).

Infine, segnala che, con l'inserimento nell'Agenzia di lavoro interinale costituita dall'Autorità di sistema portuale, i lavoratori portuali diventeranno a tutti gli effetti dei dipendenti pubblici e, ancorché ciò sia previsto solo per un periodo massimo di 36 mesi, appare difficile che nella pratica si possa poi tornare indietro.

Ritiene utile in proposito che la Commissione possa svolgere un approfondimento sugli attuali problemi del settore portuale nei vari scali.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) concorda sul fatto che anche le imprese terminaliste abbiano una notevole parte di responsabilità, osservando che ogni volta che si manifesta una crisi, vi è spesso da parte loro la richiesta di un aiuto pubblico.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) concorda con l'osservazione del Presidente. Il problema della modernizzazione delle attività dei terminalisti si risolverebbe se venisse finalmente approvato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il regolamento sulle concessioni portuali previsto dall'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e ormai da tempo atteso. In tal modo, si potrebbe infatti disciplinare il comparto in maniera più rigorosa, fissando la durata delle concessioni e i criteri per il rinnovo delle stesse, che dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso procedure di evidenza pubblica e non mediante proroghe dirette, nonché garantendo regole certe per gli investimenti dei concessionari e i relativi controlli.

In materia di lavoro portuale, rileva che la situazione di crisi è ormai generalizzata, anche per alcuni inaccettabili ricatti occupazionali promossi da alcuni operatori portuali. In proposito denuncia che nel porto di Genova un terminalista abbia minacciato di licenziare molti lavoratori se non gli verrà rinnovata direttamente la concessione. Anche per quanto riguarda le compagnie portuali che forniscono la manodopera, vi è stata finora una gestione non sempre corretta, con una eccessiva difformità di contratti tra uno scalo e l'altro. Il problema di fondo è però quello di favorire lo sviluppo dei traffici, come segnalato anche dai senatori Filippi e Sonogo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, sui contributi alle emittenti private e sullo stato di attuazione dei progetti per la rete a banda larga

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua presenza e gli cede la parola.

Il sottosegretario GIACOMELLI preannuncia che il suo intervento riguarderà sia la questione dell'assegnazione dei contributi alle emittenti locali e del relativo *iter*, sia quella dell'*iter* di approvazione del regolamento di riforma del settore. Infine, riferirà sullo stato di attuazione dei bandi per i progetti della rete a banda larga.

Per quanto riguarda il primo punto, segnala che il Ministero dello sviluppo economico lo scorso 6 dicembre ha emanato finalmente i decreti per il riparto dei contributi 2015, inviandoli alla Corte dei conti per il relativo visto. Il ritardo nell'adozione degli atti è dovuto ai ritardi nella definizione delle graduatorie regionali da parte dei CORECON, in particolare quello della Regione Molise che, a seguito di una pronuncia del TAR di Campobasso, ha dovuto rifare la graduatoria.

Tale vicenda conferma la necessità di adottare quanto prima il nuovo regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 198 del 2016, proprio al fine di snellire una procedura che si è rivelata troppo farraginosa e ridurre anche il numero eccessivo di soggetti competenti, che

non consente un vaglio adeguato delle richieste di assegnazione dei contributi, come richiesto invece dalla Corte dei conti.

Per quanto riguarda il regolamento, evidenzia che il MISE ha predisposto il testo e lo ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per acquisire il prescritto concerto già il 27 luglio 2016. Scaduti i termini senza che il MEF si sia espresso, il MISE ha poi provveduto a inviare lo schema di regolamento al Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha però più volte rimandato indietro il testo chiedendo modifiche e integrazioni e allungando notevolmente l'*iter*.

Sottolinea che il provvedimento riveste una grande rilevanza, per consentire di impostare finalmente una riforma complessiva del sistema e superarne le criticità. Ricorda, in proposito, che l'elaborazione del testo è frutto di una lunga analisi e di una articolata consultazione pubblica con tutti i vari portatori di interessi. Tra le principali novità introdotte vi è il superamento delle graduatorie dei CORECON regionali e un drastico accorciamento dei tempi di definizione dell'elenco degli aventi diritto ai contributi. Inoltre, grazie alla scelta di destinare una quota dell'extragettito derivante dal canone Rai al finanziamento delle emittenti locali, si è finalmente data certezza di risorse al sistema, creando i presupposti per una effettiva selezione degli aventi diritto tra le aziende più qualificate e meritevoli e sfoltendo un numero divenuto ormai eccessivo. Al riguardo, esprime la propria soddisfazione per la scelta a suo tempo fatta di inserire la riscossione del canone Rai in bolletta e di destinarne una quota al finanziamento delle emittenti locali, malgrado le critiche avanzate da taluni.

Il Ministero dello sviluppo economico è impegnato ad apportare allo schema di regolamento tutte le correzioni richieste dal Dipartimento degli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma è necessario che, una volta definito il testo, lo stesso sia approvato rapidamente dal Consiglio dei Ministri, anche per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini del prescritto parere.

Per quanto concerne il piano per la banda larga, fa presente che sono state bandite tre gare, le cui procedure sono attualmente in fase di completamento. I bandi riguardano ciascuno un determinato gruppo di regioni e si trovano in fasi diverse dell'*iter*, ma il Governo ritiene che saranno conclusi nei termini previsti. In proposito, ricorda che occorre anche attendere la conclusione dei ricorsi amministrativi che sono stati presentati su due dei tre bandi, e che saranno decisi nei prossimi mesi.

Il senatore RANUCCI (*PD*) condivide la soddisfazione del sottosegretario Giacomelli per la scelta di inserire la riscossione del canone nella bolletta elettrica e di destinarne una quota alle emittenti locali.

Ritiene che i ritardi nell'erogazione dei contributi siano da addebitare, più che al Governo, alle procedure eccessivamente burocratiche ancora esistenti: anche per tale ragione prende atto con soddisfazione che il regolamento di riforma è finalmente in via di definizione, pur criticando i tempi eccessivamente lunghi per la sua adozione.

Concorda inoltre sull'esigenza di ridurre il numero dei beneficiari dei contributi, attraverso una migliore selezione degli aventi diritto, che dovrebbero essere imprese realmente qualificate in termini di strutture, personale e investimenti.

Anche per quanto concerne il piano della banda larga, malgrado il pessimismo di taluni, rileva che il Governo sta mantenendo gli impegni presi. Chiede al riguardo se i bandi in corso si riferiscono solo alle zone a totale fallimento di mercato o anche a quelle a fallimento parziale e se nei progetti per la realizzazione della rete la fibra ottica arrivi solo fino agli armadi stradali (i cosiddetti *cabinet*) oppure fino agli edifici condominiali o ancora direttamente alle abitazioni.

Il senatore FILIPPI (*PD*) condivide anch'egli l'apprezzamento per la scelta di inserire il canone Rai in bolletta. Ringrazia quindi il senatore Di Giacomo per aver sollecitato l'intervento del sottosegretario Giacomelli su due temi di grande rilevanza e che sono strettamente connessi.

Esprime il proprio disappunto per l'inaccettabile ritardo che si è creato nell'adozione del regolamento a causa dell'interlocuzione prima con il Ministero dell'economia e delle finanze e poi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È essenziale che il regolamento sia adottato quanto prima, per definire una procedura più snella per l'assegnazione dei contributi, che consenta un'effettiva selezione delle imprese più qualificate e meritevoli. Chiede quindi alla Commissione di valutare un'iniziativa forte per sollecitare il Governo in tal senso.

Per quanto riguarda il progetto per le nuove reti a banda larga, occorre una visione complessiva del sistema: chiede quindi quale assetto e, di conseguenza, quale tipo di servizio agli utenti il Governo abbia immaginato nelle varie zone coperte dai bandi. Invita infine a vigilare affinché i contenziosi non blocchino l'attuazione di un processo che ha una rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.

Il senatore DI GIACOMO (*AP (Ncd-CpI)*) ringrazia il sottosegretario Giacomelli per la sua ampia esposizione e per la sua chiarezza.

Riconosce che una parte del ritardo nell'erogazione dei contributi 2015 alle emittenti locali sia da imputare al CORECON della Regione Molise: domanda quindi quando saranno pubblicati i decreti definitivi di riparto. Per quanto riguarda il regolamento, ritiene assurdo che vi siano stati così tanti passaggi tra il Ministero e il Dipartimento per gli affari giuridici e legali, rilevando che si tratta di un approccio inutilmente burocratico, che penalizza un comparto economico di grande rilevanza che impiega decine di aziende e centinaia di lavoratori.

Si associa infine alla richiesta del senatore Filippi per individuare una iniziativa di sollecitazione al Governo per una rapida approvazione del regolamento.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che i ritardi nell'adozione di provvedimenti anche importanti dovuti al mancato concerto

con altri Ministeri, in particolare con quello dell'economia e delle finanze, sono purtroppo una costante.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ringrazia anch'egli il sottosegretario Giacomelli e si unisce alla richiesta di una rapida adozione del regolamento, al fine di semplificare e velocizzare la procedura di assegnazione dei contributi alle emittenti locali. In proposito, concorda con l'esigenza di discriminare con attenzione tra le imprese più meritevoli, non essendo più possibile erogare «a pioggia» risorse sempre più scarse. In proposito, chiede informazioni circa l'ammontare definito per i contributi 2015 e quello stimato per i contributi 2016.

Infine, si chiede come mai, a fronte del cospicuo extraggettito del canone, la Rai abbia avuto difficoltà a chiudere il bilancio in attivo.

Il senatore SONEGO (*PD*) plaude al piano della banda larga in corso di attuazione, auspicando che lo stesso possa essere in futuro un importante volano di sviluppo per il settore delle telecomunicazioni.

Segnala la necessità di vigilare sulle dinamiche di mercato che si stanno definendo nel settore, per evitare il consolidarsi di posizioni dominanti e sostiene lo sforzo del Governo per portare a compimento un progetto strategico per il Paese.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) considera assurdo che vi sia stato un così elevato numero di passaggi tra uffici del Governo per definire il regolamento e si chiede se ciò non sia anche conseguenza del tentativo di influenzarne i contenuti da parte dei vari portatori di interessi.

Chiede poi, in relazione al piano per la banda larga, se le gare per i *cluster* C e D delle zone a fallimento di mercato siano state bandite o no sulla base del progetto esecutivo e se si prevede che il collegamento della fibra ottica arrivi fino ai *cabinet* oppure fino agli edifici o alle abitazioni. Domanda poi a chi resterà la proprietà delle reti una volta realizzate.

Infine, sui ricorsi, trova singolare che in molti casi siano stati promossi da *incumbent* come Telecom che pure hanno avuto assegnate numerose gare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE cede la parola al rappresentante del Governo per le repliche.

Il sottosegretario GIACOMELLI, per quanto concerne la realizzazione del piano per la banda larga, precisa che i bandi attualmente in corso riguardano zone a fallimento di mercato ricomprese nei territori di 7.300 comuni, e suddivise nei vari *cluster*. Per quelle dei *cluster* C e D si prevede l'affidamento sia della progettazione che della realizzazione delle reti in fibra ottica, che rimangono comunque di proprietà dello Stato e delle Regioni. Gli obiettivi per i collegamenti ad alta velocità sono quelli stabiliti dall'Unione europea nell'Agenda 2020, ossia portare la

banda larga con almeno 30 Mbps al 100 per cento delle famiglie e con almeno 100 Mbps al 50 per cento delle famiglie entro il 2020.

L'errore fatto in passato è stato quello di creare reti concentrate soprattutto nei centri medio-grandi, limitando così le opportunità di sviluppo economico a determinate zone. Con il nuovo modello si garantisce invece a ogni comune l'allaccio alla rete e quindi si favorisce uno sviluppo economico più ampio e diffuso sul territorio.

In merito ai ricorsi, condivide la preoccupazione che dagli stessi possano derivare rallentamenti delle procedure, anche se il Ministero confida che, alla fine, i tempi saranno comunque rispettati. D'altra parte, non può essere negato il diritto a ricorrere nelle sedi di giustizia amministrativa ai concorrenti che ritengono lesi i loro interessi legittimi.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Giacomelli per il suo ampio contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 818 definiti-
vo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 183)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario COM (2016) 818 definitivo sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, relativo alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità,

premessi che:

– la proposta è finalizzata a coordinare la disciplina in materia di *wet lease*, contenuta all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1008/2008, a quanto previsto nell'Accordo sui trasporti aerei sottoscritto tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti d'America nel 2007 e modificato nel 2010;

– il suddetto Accordo prevede un regime aperto per i contratti di *wet lease*, che consentono, tra le compagnie aeree delle parti, il noleggio di un aeromobile con equipaggio (in alternativa al *dry lease*, che prevede il solo noleggio dell'aeromobile senza equipaggio);

– l'attuale articolo 13 del regolamento n. 1008/2008 (comma 3, lettere a) e b)) subordina l'autorizzazione a tale tipologia di contratti per gli aeromobili immatricolati in Paesi terzi a una serie di condizioni: il rispetto di tutte le norme di sicurezza equivalenti a quelle del diritto comunitario o nazionale, il verificarsi di particolari circostanze (esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative) che determinano una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato comunitario e la durata strettamente limitata del contratto di *wet lease*;

– la proposta in esame intende introdurre la possibilità di una deroga alle condizioni elencate all'articolo 13 del regolamento vigente, nel caso in cui un accordo internazionale concluso dall'Unione disponga diversamente, come previsto appunto dall'accordo con gli Stati Uniti, che è l'unico finora stipulato dall'UE;

tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Commissione 14^a e della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa or-

dinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, l'obiettivo di introdurre una deroga all'attuale regime sul *leasing* di aeromobili previsto dal regolamento (CE) n. 1008/2008 può essere conseguito solo attraverso un atto legislativo dell'Unione;

– avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risulta congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, limitandosi a quanto strettamente necessario per l'introduzione della deroga per i contratti di *leasing* conclusi nell'ambito di accordi internazionali, mantenendo la disciplina vigente in tutti gli altri casi.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 318

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616 (ENOTURISMO)

Plenaria

235^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03428, a firma del senatore Vaccari, sul finanziamento con fondi pubblici degli ipodromi.

Specifica che con decreto ministeriale del 23 febbraio 2016 sono stati adottati i criteri generali per l'erogazione delle sovvenzioni in favore delle società di corse e la nuova classificazione degli ippodromi.

Al riguardo, premette che l'operatività del nuovo sistema di classificazione è stata procrastinata alla data del 1° gennaio 2018, in considerazione della delega per la riforma del settore inserita nel collegato agricoltura. La proroga consentirà di valutare ancora più approfonditamente gli impatti del nuovo sistema di classificazione sull'attuale dimensionamento del settore e, nel contempo, di perfezionare eventualmente i meccanismi di funzionamento, anche attraverso interventi integrativi o correttivi dei parametri previsti.

Con riguardo poi ai contenuti del provvedimento, evidenzia che esso tiene conto del quadro definito dal Consiglio di Stato con il parere del 10 dicembre 2014.

Per quanto attiene, poi, alla preoccupazione dell'interrogante circa l'evenienza che il differimento penalizzi gli ippodromi «virtuosi», già in linea con i nuovi parametri, rassicura sul fatto che, seppure la disciplina del finanziamento per l'anno 2017 non è stata ancora definita, essa formerà oggetto di un confronto con le associazioni di categoria, ed in quella sede, anche su istanza delle società di corsa, potranno essere presi in considerazione, nel rispetto dei limiti generali stabiliti dal modello «Deloitte», misure transitorie premiali.

In ordine, infine, ai controlli sulle dichiarazioni rese dagli ippodromi, nel precisare che su 43 impianti di trotto e galoppo, solo 8 superano la soglia dei trecento *box* occupati, specifica che sono in atto puntuali controlli sulle dichiarazioni rese in ordine al numero dei *box* occupati presso gli ippodromi richiedendo alle società le medesime evidenze.

Il senatore VACCARI (PD), si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Auspica peraltro che nel preannunciato confronto fra Governo e associazioni di categoria dei gestori degli ippodromi sulla disciplina del finanziamento per l'anno 2017 non venga stabilita alcuna misura penalizzante rispetto alla successiva revisione dei criteri di erogazione dei contributi. In tal senso reputa che la previsione di misure premiali transitorie possa essere la modalità più idonea per scongiurare trattamenti peggiorativi.

Sollecita un confronto costruttivo tra parte pubblica e parti private per individuare un accordo soddisfacente e un controllo rigoroso sugli ippodromi e sulle caratteristiche degli stessi per garantire equità di trattamento.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-01879, a firma della senatrice Montevercchi ed altri, sullo smantellamento dei silos presso lo zuccherificio Eridania Sadam S.p.a. di Russi-Ravenna.

Specifica in premessa che il comparto bieticolo-saccarifero è stato oggetto di una radicale riforma strutturale a decorrere dal 2006, al fine di riequilibrare la produzione alle esigenze del mercato dell'Unione euro-

pea, che imponeva una riduzione di almeno 6 milioni di tonnellate della quantità prodotta in quota.

Con regolamenti comunitari del 2006, è stata disciplinata la ristrutturazione del settore prevedendo l'attuazione di un programma di aiuto alle imprese saccarifere in ragione di 657 euro per tonnellata rinunciata per le domande presentate nel 2006-2007 e di 562,50 euro per tonnellata rinunciata per le domande presentate nel 2008-2009. Le imprese italiane hanno aderito al programma e hanno proposto al Ministero la chiusura di ben 15 zuccherifici, per un totale di 1.049.443 tonnellate di quota di produzione di zucchero rinunciata, pari al 67 per cento della quota attribuita all'Italia (tonnellate 1.557.443), lasciando operativi soltanto i silos ove fossero presenti impianti di imballaggio e confezionamento.

Dà conto che il Ministero – come confermato dai *report* degli *audit* dell'Unione europea redatti tra il 2006 e il 2011 dai revisori della Commissione dell'Unione europea – ha seguito le operazioni di smantellamento degli impianti, attivando i coordinamenti operativi tra amministrazioni centrali e quelle territoriali coinvolte nelle operazioni.

L'importo riservato all'Italia dal programma dell'Unione europea, ammontava a circa 740 milioni di euro e la quota riservata all'industria di trasformazione era pari a 666 milioni di euro. Le imprese SFIR, Co.-Pro.B. e Eridania Sadam S.p.a., interessate al contenzioso amministrativo relativo ai silos, hanno beneficiato di un importo per società, rispettivamente pari a 240 milioni di euro, 210 milioni di euro e 252 milioni di euro, importi interamente liquidati.

In particolare – per quanto attiene alla campagna di commercializzazione 2006-2007 – alla società Eridania Sadam S.p.a, è stato erogato un totale di euro 187.894.378,80 (euro 62.631.459,60 in acconto e euro 125.262.919,20 a saldo) e per la campagna di commercializzazione 2008-2009, è stato erogato un importo totale di euro 64.460.812,50, quale rata unica dell'aiuto alla ristrutturazione. Specifica che l'importo erogato per la ristrutturazione degli zuccherifici alla ditta Eridania Sadam S.p.a. è da intendersi come ristrutturazione totale e non parziale.

Premesso quanto sopra, evidenzia che soltanto nel 2010, a seguito di un *audit* dell'esecutivo dell'Unione europea, la Commissione ha contestato l'interpretazione data dall'Italia e ha invitato le autorità italiane a procedere allo smantellamento totale dei silos, e cioè anche di quelli impiegati per lo stoccaggio di prodotto finito e destinato al confezionamento.

Di conseguenza, il Ministero invitava AGEA a mantenere vincolate le garanzie fideiussorie prestate dalle imprese interessate nell'ambito degli aiuti per il piano di ristrutturazione. Da tale decisione è scaturito un contenzioso complesso con le imprese coinvolte, nell'ambito del quale il Consiglio di Stato rimetteva alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali interpretative e di validità dei ricorsi in appello e sospendeva il giudizio, in attesa della pronuncia dell'organo giudiziale comunitario.

Nel 2013 è intervenuta la pronuncia della Corte di giustizia, che ha confermato l'interpretazione estensiva della nozione di «impianti di produ-

zione», comprensiva dunque dei silos destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell'aiuto, a prescindere se fossero utilizzati anche per altri usi. Non rientravano in questa nozione né i silos utilizzati solo per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o imballaggio di zucchero ai fini della commercializzazione.

Sulla base di tale pronuncia, nel 2014, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello delle imprese ricorrenti, ritenendo appunto i silos parte del procedimento produttivo e AGEA ha provveduto a notificare alle tre società un'intimazione ad adempiere in quanto, pur a fronte della dichiarazione di conclusione del piano di ristrutturazione effettuata dal Ministero, non era comunque operante lo svincolo delle cauzioni previsto dalle disposizioni in materia di pagamento dell'aiuto comunitario.

Attualmente, a seguito di ulteriore impugnativa delle imprese, il contenzioso è, in parte, all'esame della Cassazione e dunque non ancora concluso e, in parte, oggetto di sospensiva decisa dal TAR del Lazio, in attesa della definizione del contenzioso europeo.

Alla luce di quanto riportato, fa presente che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non solo non sarebbe potuto intervenire in alcun modo in presenza del giudizio pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ma si è immediatamente attivato non appena notificata la sentenza della Corte e quella successiva del Consiglio di Stato.

Nel contempo, d'altra parte, il Ministero ha proceduto a sollecitare la Commissione a ricercare congiuntamente una soluzione tecnico-amministrativa adeguata, individuando un percorso che potesse prevedere tempistiche congrue anche per l'abbattimento dei silos.

Sotto il profilo giurisdizionale, si è provveduto all'impugnativa, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, della decisione della Commissione del 2013, relativa alla correzione finanziaria a tutela e salvaguardia dell'interesse dello Stato italiano innanzi al Tribunale dell'Unione.

In merito alla richiesta formulata dagli interroganti, concernente le modalità e le certificazioni prodotte dalle società interessate, sia nella fase *ante* che in quella *post*, per lo smantellamento dei silos nei siti interessati ed oggetto di demolizione, evidenzia che le stesse, volontariamente partecipanti al piano di ristrutturazione in questione, presentarono, in data 1 luglio 2006, 27 novembre 2007 e 25 gennaio 2008, specifiche domande di aiuto, corredate di dettagliati piani di ristrutturazione. Nel piano, le imprese hanno incluso il piano aziendale, il piano sociale, il piano ambientale ed il piano finanziario.

Specifica che il Ministero, nel corso del quinquennio 2006-2011, attraverso una Commissione ministeriale appositamente nominata, ha verificato non solo la corrispondenza del programma dettagliato indicato nel precitato piano con le azioni poste in essere, ma anche l'azione amministrativa gestionale e di controllo eseguita dall'AGEA.

Ha inoltre, in base a precise disposizioni comunitarie, trasmesso le relazioni ai competenti servizi dell'Unione europea, come riscontrato nei

report dei revisori dell'Unione europea che hanno effettuato visite di controllo. I revisori dell'Unione europea non hanno rilevato incongruenze con le specifiche disposizioni dell'Unione europea.

Rileva che il Ministero, pertanto, ha garantito, sia sul piano generale, sia su quello specifico, relativo al piano ambientale, il pieno rispetto delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali.

Infine, per quanto attiene alla richiesta degli interroganti di conoscere i silos non smantellati presenti in altri stabilimenti di Eridania Sadam S.p.a. dismessi, precisa che i silos in questione sono presenti solo nel sito di Russi, ubicato in provincia di Ravenna.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Fa presente che l'articolata replica del vice ministro Olivero non chiarisce la problematica della restituzione parziale degli incentivi erogati per i progetti di riconversione di alcuni stabilimenti e il correlativo onere dello Stato di rivalsa per i contributi erroneamente erogati. Essi configurerebbero, a suo avviso, aiuti di Stato parziali contrari alla normativa europea.

Auspica pertanto che l'amministrazione dello Stato agisca per il recupero degli aiuti erogati per lo smantellamento totale, a fronte dell'avvenuto smantellamento solo parziale di Russi, evitando così di privilegiare un'impresa rispetto alle altre.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 15,30, è integrato con l'esame, in sede consultiva – per rendere parere alla Commissione bilancio – del disegno di legge n. 2692, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE UMBRIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE ABRUZZO E DELLA REGIONE LAZIO NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)

Plenaria**305^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 929 (LE RICADUTE PER LE IMPRESE E IL SISTEMA PRODUTTIVO, IVI COMPRESO IL SETTORE DEL TURISMO, DEGLI EVENTI SISMICI E DELLE CALAMITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATISI IN CENTRO ITALIA)

Il presidente MUCCHETTI ricorda che ha avuto inizio, stamattina, il ciclo di audizioni informali nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato n. 929. Comunica quindi che il materiale di documentazione che verrà acquisito nel corso di tali audizioni sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Ricorda altresì che il ciclo di audizioni informali si concluderà nella giornata di domani e che, nella seduta convocata alle ore 8,30 di giovedì 16 febbraio, potrà essere presentata ed eventualmente votata una risoluzione a conclusione dell’affare medesimo.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere alla Commissione bilancio, il disegno di legge n. 2692 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. Propone quindi che l’ordine del giorno sia aggiornato, a partire dalla prossima seduta, con l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge in questione.

Concorda la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI propone di avviare, nell’ambito dell’affare «sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza», il ciclo di audizioni dei soggetti coinvolti, nella sede del-

l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già autorizzato dalla Presidenza del Senato, a partire dalla prossima settimana, ovvero dalla successiva.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) propone di svolgere, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese, l'audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con particolare riferimento agli effetti della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici.

Non essendovi obiezioni, il presidente MUCCHETTI si riserva di organizzare tale audizione compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2603) CROSIO. – *Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI, in sostituzione della relatrice, senatrice Fissore, illustra il provvedimento in titolo, che la Commissione lavori pubblici ha assunto come testo base per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge nn. 2452, 2545 e 2603. Il disegno di legge in titolo modifica le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178; esso è composto di un solo articolo e intende rendere possibile a tutti gli utenti la manifestazione del dissenso all'utilizzo della propria numerazione da parte di operatori per fini pubblicitari o vendita diretta o indagini di mercato a prescindere dal fatto che il loro numero di telefono sia o meno iscritto negli elenchi.

L'articolo 1 introduce la possibilità di iscrizione al registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati, iscritti o meno negli elenchi degli abbonati, che desiderino opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Prevede poi che i cittadini iscritti al registro possano revocare la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica e che, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si apportino le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni.

Infine si stabilisce l'obbligo, per gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche, di consultare annualmente il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1267) BATTISTA ed altri. – *Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

(1486) FRAVEZZI ed altri. – *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*

(1499) PICCOLI. – *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali*

(2648) BERGER. – *Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, dà conto delle audizioni informali svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e ricorda i principali temi emersi, relativi all'obbligatorietà del casco, all'assicurazione per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali di discesa, al bollino azzurro per i comprensori sciistici virtuosi in materia di sicurezza, alla segnaletica sulle piste e alla sanzione amministrativa che prevede, in caso di condotte di particolare gravità, anche il ritiro del titolo di transito.

Propone poi di adottare il disegno di legge n. 1367 come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo; nel preannunciare la presentazione di alcuni emendamenti, con i quali intende dar seguito ad alcune segnalazioni emerse nelle audizioni, nonché a proposte derivanti dalle diverse iniziative in titolo, propone inoltre di fissare alle ore 12 di martedì 28 febbraio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, da riferire al medesimo disegno di legge n. 1367.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2692, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria**293^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **ANGIONI (PD)** illustra, per le parti di competenza, il provvedimento in esame, che contiene vari interventi per la coesione sociale e territoriale con riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

In particolare, l'articolo 1 modifica la disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo **ILVA**, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria. Il successivo articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera, autorizza una spesa di 24 milioni di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo **ILVA** per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Il relatore passa ad illustrare l'articolo 4, che reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei *container*: a tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2017, viene istituita, in via temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, in alcuni porti, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, avente lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali. Nell'Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei *container*. L'Agenzia inoltre svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi e, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto, le imprese autorizzate devono fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e quelli offerti. Inoltre, al personale in esubero che confluisce nelle Agenzie in esame, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui alla legge del 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono uno specifico strumento di sostegno al reddito in favore di alcune categorie di lavoratori del settore portuale.

Da ultimo, il relatore si sofferma sull'articolo 5, che incrementa di 50 milioni di euro per il 2017 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), nel richiamare la rilevanza del settore dei porti, auspica che la Commissione di merito ascolti le istanze delle categorie professionali interessate. Ritiene necessario altresì un intervento definitivo sulla vicenda dell'ILVA.

Il senatore ICHINO (*PD*), pur ammettendo l'eccezionalità della situazione dell'ILVA e la possibilità di ricorrere in questo caso alla Cassa integrazione straordinaria, esprime perplessità sulla scelta di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga ricorrendo al Fondo delle politiche attive per il lavoro.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), dopo aver denunciato la condizione drammatica del Mezzogiorno, ritiene necessario ascoltare le parti sociali per cogliere le specificità dei territori. Con riferimento all'ILVA, evidenzia l'impossibilità di affrontare separatamente i problemi della salute e del lavoro.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) critica il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga che determina una grave mancanza di equità fra l'ILVA e le altre realtà produttive. Manifesta perplessità, inoltre, sulla possibilità che le agenzie portuali ricorrano all'impiego di lavoratori dichiarati in esubero da altre aziende.

La senatrice PARENTE (*PD*), pur riconoscendo che la Commissione sta affrontando il provvedimento in sede consultiva, coglie l'occasione per auspicare la convocazione dei vertici aziendali dell'ILVA e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori presso la Sottocommissione per le ricadute occupazionali per approfondire la situazione dell'azienda e dell'occupazione nella provincia.

Il senatore ANGIONI (*PD*) ricorda che il provvedimento in esame è in seconda lettura e sull'ILVA precisa che la Commissione lavoro è chiamata a pronunciarsi solo sull'integrazione salariale e sulla Cassa integrazione straordinaria dei lavoratori. Ricorda il confronto avvenuto recentemente tra il Governo e le parti sociali e si riserva la presentazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il senatore LEPRI (*PD*) evidenzia che l'atto in titolo consente di migliorare, attraverso un adeguato sistema duale, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Plaude alla personalizzazione dei percorsi formativi e alla scelta di incrementare sia le attività di laboratorio che le forme di partenariato con il mondo dell'impresa. Richiama il riparto di competenze fra lo Stato, responsabile degli istituti scolastici professionali, e le regioni che si occupano di formazione professionale. A tale proposito, auspica un intervento finanziario dello Stato che riduca le disparità attualmente presenti tra le regioni. Si sofferma sul passaggio dai percorsi degli istituti scolastici a quelli della formazione professionale, al fine di mettere ordine alle problematiche relative al conseguimento della qualifica professionale, del diploma professionale e del diploma di istruzione professionale. Esprime perplessità, infine, sulla possibilità di aumentare gli organici degli insegnanti esperti in materie professionali, senza creare esuberi nelle discipline tradizionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Plenaria

421^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea) (n. 915)

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (PD), in relazione ai documenti in esame, premette di trovare condivisibili l'impostazione e le affermazioni relative ai temi della salute, in particolare là dove si ribadisce la necessità di agire sui determinanti sociali della salute, rafforzando l'attenzione alla riduzione delle disuguaglianze e l'approccio funzionale ad un invecchiamento sano e attivo. Particolarmente apprezzabile, ad avviso dell'oratrice, è l'indicazione della promozione della salute quale elemento fondamentale di sviluppo dell'Unione.

Rileva che si riaffermano in questo modo un programma ambizioso e una visione ampia e integrata della salute, quale priorità fondamentale che caratterizza e sostiene una visione civile dello sviluppo.

Rimarca, proprio alla luce del sistema fortemente integrato disegnato dalla Relazione, l'importanza del monitoraggio e della valutazione per il governo efficace delle politiche sanitarie, al fine del mantenimento di livelli ottimali, e al contempo sostenibili, di cura e prevenzione.

Ciò posto, sottolinea che, a fronte di tale apprezzabile impostazione, manca l'evidenziazione di una problematica in fase di emersione: l'inversione, per la prima volta da molti anni in Occidente, della tendenza al progressivo aumento dell'aspettativa di vita. Ritiene che il dato in questione rappresenti il prodotto degli anni di crisi, di incertezze e di difficoltà finanziarie, che hanno colpito in profondità larghi strati sociali.

Tra i settori in maggiore difficoltà, in ambito sanitario, segnala la medicina territoriale, sia per ciò che attiene ai tempi e ai costi degli esami e delle visite, sia per quanto concerne la cura delle patologie croniche dell'età avanzata e di quelle terminali. Reputa che sia arduo parlare di integrazione delle risorse, di prevenzione e di educazione alla salute quando a versare in uno stato di sofferenza è il sistema di assistenza socio-sanitaria territoriale.

Osserva che la strategia nazionale delineata dalla Relazione, caratterizzata da un approccio intersettoriale e trasversale, è certamente condivisibile, ma occorrerebbe tenere presente la condizione di criticità che caratterizza attualmente i servizi di pronto soccorso, il macchinoso funzionamento della burocrazia sanitaria e le difficoltà di accesso ai servizi territoriali. Saggiunge che se la lotta agli sprechi in sanità è certamente da perseguire, occorre tuttavia evitare che il principio di appropriatezza degli interventi e dei servizi possa essere percepito come produttivo di tagli o nuovi costi per l'utenza.

In conclusione, si sofferma sulle problematiche connesse alla sanità animale, rilevando che, se è opportuno che nei documenti in esame si presti attenzione alle casistiche di zoonosi, occorre tuttavia evitare di concepire l'animale come mera merce, considerando la salute di quest'ultimo solo in funzione della salute umana: non si presta sufficiente attenzione, ad avviso dell'oratrice, alle sofferenze degli animali da reddito (ad esempio quelli destinati a macellazione), né si considera che gli animali sono parte essenziale dell'*habitat* naturale e della biodiversità. Da ciò derivano situazioni di squilibrio ambientale, generate dall'uomo, che vengono poi

risolte con ricette semplicistiche e violente, come l'uccisione degli animali selvatici al fine di evitarne la presenza incontrollata sul territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GRANAIOLA (PD) riferisce sull'atto del Governo in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è volto al recepimento della delega posta dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e di riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, di cui richiama i principi e criteri direttivi: la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno, al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica; la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, la quale deve essere volta a individuare le abilità residue, al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguano gli alunni riconosciuti disabili e che partecipino ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione; la previsione dell'obbligo di formazione iniziale ed in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica; la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica; la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni portatori di *handicap* e soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Passa quindi all'illustrazione dell'articolato.

Gli articoli 1 e 2 dello schema di decreto individuano i principi, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, l'ar-

ticolo 2, comma 1, individua i destinatari delle disposizioni esclusivamente negli alunni e negli studenti con disabilità certificata in base alla legge, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia.

Il successivo comma 2 prevede che per gli alunni e gli studenti in esame l'inclusione scolastica sia attuata attraverso la definizione e la condivisione del piano educativo individualizzato (PEI) e che quest'ultimo sia parte integrante del progetto individuale per la persona disabile (progetto che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è predisposto dal comune, d'intesa con l'azienda sanitaria locale, su richiesta dell'interessato).

La Relatrice osserva che la disposizione secondo cui il piano educativo individualizzato (PEI) è parte integrante del progetto individuale è ripetuta, successivamente, nella novella posta dal comma 1, lettera a), dell'articolo 5 e nell'articolo 9, comma 1, primo periodo: sotto il profilo redazionale, segnala che potrebbe essere opportuno formulare tale norma in un unico articolo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano le prestazioni e le competenze nella materia in esame nonché la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica.

L'articolo 3, comma 1, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, ai sensi della normativa vigente, perseguano il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata.

In base al successivo comma 2, lo Stato provvede: all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico; all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale; alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale; alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, di norma, la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata; all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico, parametrato al numero, in valori assoluti ed in valori percentuali, di studenti con disabilità accolti.

Ai sensi del comma 4, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del testo in esame, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità sul territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nel limite delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 prevede che gli enti locali provvedano ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili: l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale; i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica; l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

In base al comma 6, lo Stato, le regioni e gli enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica per gli alunni e gli studenti con disabilità.

La Relatrice rileva che occorrerebbe valutare la congruità del richiamo al comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in quanto la materia sembra invece essere oggetto di altri commi del medesimo articolo 13.

L'articolo 4 prevede che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sia parte integrante del procedimento di valutazione relativo alle istituzioni scolastiche e demanda all'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) la definizione degli indicatori per la suddetta valutazione di qualità, sulla base di alcuni criteri.

Gli articoli da 5 a 7 dello schema modificano la disciplina sull'accertamento della situazione di *handicap* per gli alunni e sulle valutazioni relative ai medesimi soggetti. La nuova normativa – ai sensi del successivo articolo 20, comma 1 – si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti).

Il comma 1 dell'articolo 5 modifica la disciplina sulle valutazioni relative agli alunni – di ogni scuola (da quella dell'infanzia fino a tutte le scuole secondarie) – individuati come portatori di *handicap* (individuati come tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 e secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 3, ed all'articolo 7 del presente schema).

In particolare, il suddetto comma 1 sostituisce con una procedura unica di valutazione diagnostico-funzionale (di natura bio-psico-sociale) – da svolgersi secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 – le attuali distinte procedure di diagnosi funzionale e di definizione di un profilo dinamico-funzionale. Di conseguenza, la nuova tipologia di valutazione fa capo ad un unico organo – costituito dalla commissione medica di cui al successivo articolo 6 (sia pure con composizione variabile) –, mentre l'attuale «dicotomia documentale», secondo la relazione illustrativa dello schema, determina «gioco-forza un allungamento dei tempi», facendo riferimento a soggetti diversi – costituiti, per la diagnosi funzionale, da un'unità multidisciplinare presso l'azienda sanitaria locale e, per il profilo dinamico-funzionale, dalla medesima unità multidisciplinare, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati della scuola, con la collaborazione dei familiari dell'alunno –. Inoltre, la nuova procedura, essendo unica, è sottoposta per intero ad aggiornamento, il quale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 6, è operato al passaggio di ogni grado di istruzione

(inclusa la scuola dell'infanzia), nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona, mentre nel regime attuale il solo profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Resta fermo che la procedura in esame è utile ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato.

Il comma 2 dell'articolo 5 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto secondo la procedura ivi stabilita, la definizione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di redazione sia del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva sia della valutazione diagnostico-funzionale, secondo, rispettivamente, due documenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). Ai sensi del successivo articolo 19, comma 3, dall'entrata in vigore di quest'ultimo decreto sono abrogati gli attuali atti secondari di regolamentazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap* e per la relativa valutazione.

La Relatrice segnala che occorrerebbe valutare se sussista l'esigenza di un coordinamento di tale norma transitoria con quella di cui all'articolo 20, comma 1, secondo la quale la nuova disciplina (di cui al presente Capo III) si applica a decorrere dal 1° settembre 2017 (nonché dall'anno scolastico 2018-19 per quanto riguarda i rinnovi degli atti).

Il comma 3 dell'articolo 5 demanda all'INPS di fissare, in accordo con il Ministero della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le linee guida sui criteri per la definizione e la redazione, da parte del medico specialista, della documentazione di accompagnamento della domanda di accertamento della condizione di portatore di *handicap* (inerente ad un alunno).

Il comma 1 dell'articolo 6 modifica la composizione delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali per i casi in cui l'accertamento della situazione di *handicap* concerna un soggetto in età evolutiva. In tali ipotesi, in base alla novella, resta fermo che la commissione sia presieduta da un medico specialista in medicina legale e che essa sia integrata con un rappresentante dell'INPS, mentre gli altri due medici devono essere scelti uno tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile; la composizione generale attuale prevede invece che uno dei due medici sia scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro.

La Relatrice osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se, con riferimento alla nuova composizione, resti fermo il principio che i tre medici membri debbano essere scelti tra quelli dipendenti o convenzionati dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente nonché chiarire la nozione di età evolutiva (a cui la novella fa riferimento per la compo-

sizione specifica in oggetto), tenendo conto anche delle diverse possibili età di cessazione della condizione di alunno.

Resta fermo (in base alla disciplina vigente) che la commissione sia integrata (per tutti i casi di accertamento di situazione di *handicap*) da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le aziende sanitarie locali, e che la medesima commissione sia di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'ente o associazione rappresentativo di una determinata categoria di invalido.

Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che le commissioni mediche, composte ai sensi della novella di cui al precedente comma 1, siano integrate (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente), ai fini della valutazione diagnostico-funzionale (di cui all'articolo 5 dello schema) ed ai fini degli atti di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale ed un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale.

Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, le commissioni così integrate individuano per ciascun soggetto – successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale e sulla base esclusivamente di quest'ultima (la quale è «distinta» dall'accertamento della condizione di disabilità) – le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie (quantificandole) ed accertano il diritto al sostegno didattico. La relazione illustrativa dello schema osserva che la norma procedurale in esame, facendo riferimento esclusivamente alla valutazione diagnostico-funzionale, è intesa a corrispondere meglio agli effettivi bisogni dell'alunno con disabilità, nell'ambito delle provvidenze che ciascun soggetto istituzionale è tenuto ad erogare, evitando attribuzioni «meccaniche», discendenti automaticamente e in modo indifferenziato dall'accertamento della condizione di *handicap* o di *handicap* grave. In base al successivo comma 5, la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola è effettuata dal gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) – gruppo che è oggetto della novella di cui all'articolo 8 del presente schema; quest'ultima prevede altresì che l'assegnazione definitiva delle risorse sia effettuata dall'Ufficio scolastico regionale –.

In base al successivo articolo 21, comma 3, ai membri delle suddette commissioni mediche non spetta alcun tipo di emolumento o rimborso.

Il comma 1 dell'articolo 7 prevede che la domanda per l'accertamento della situazione di *handicap* ai fini dell'inclusione sociale e scolastica sia presentata all'INPS, secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le commissioni mediche effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti (di cui agli articoli 5 e 6) entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. Per i casi in esame, dunque, si modifica la norma generale vigente, in base alla quale la commissione medica deve pronunciarsi sulla

sussistenza o meno della situazione di *handicap* entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il successivo comma 2 prevede che: la domanda di accertamento della condizione di disabilità in esame sia presentata (in via telematica) da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta – su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale – , con il corredo della documentazione del medico specialista (quest'ultima è redatta in base alle linee guida stabilite ai sensi del precedente articolo 5, comma 3); l'accertamento della condizione di disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale e le determinazioni (da parte, come detto, della medesima commissione medica) sulle prestazioni sociali e sanitarie e sul diritto al sostegno didattico siano trasmessi ai genitori, i quali li inoltrino all'istituzione scolastica ed al competente ente locale, ai fini dell'elaborazione, rispettivamente, del piano educativo individualizzato e, ove richiesto dai genitori, del progetto individuale per la persona disabile; quest'ultimo progetto sia trasmesso, da parte dell'ente locale, all'istituzione scolastica; tutti i documenti summenzionati – ivi compresi il piano ed il progetto – siano inviati, a cura del dirigente scolastico, al gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), ai fini della proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico.

L'articolo 8 dello schema istituisce il summenzionato gruppo per l'inclusione territoriale presso ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 (ambiti definiti dagli Uffici scolastici regionali, secondo la procedura ed i criteri stabiliti dal citato comma 66 e secondo un livello di ampiezza inferiore alla provincia o città metropolitana). Il suddetto gruppo sostituisce gli attuali seguenti organismi: i gruppi di lavoro (per l'integrazione scolastica) presso ogni Ufficio scolastico provinciale; i gruppi di studio e di lavoro costituiti (per l'integrazione scolastica) presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado; il gruppo per la stesura del piano educativo individualizzato.

Le disposizioni introdotte dall'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017 (articolo 20, comma 2).

Gli articoli da 9 a 11 individuano gli strumenti per procedere alla programmazione e alla progettazione dell'inclusione scolastica.

L'articolo 9, come già detto, afferma che il piano educativo individualizzato è parte integrante del progetto individuale per la persona disabile.

L'articolo 10 affida al dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il compito di elaborare la proposta di Piano per l'inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1 dell'articolo 11 prevede che il piano educativo individualizzato sia elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale per la persona disabile. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori (o del soggetto con responsabilità genitoriale), delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio-sanitari.

In base al comma 2, il piano educativo individualizzato realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione, specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato e individuando gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

L'articolo 12, comma 1, istituisce, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico, con decorrenza – come specifica il comma 4 dell'articolo 20 – dall'anno scolastico 2017-2018.

Il comma 2 del medesimo articolo 12 eleva da 5 a 10 anni – computati secondo i criteri ivi stabiliti – il periodo minimo di permanenza nei posti di sostegno, ai fini della successiva domanda del docente (se in possesso dei requisiti) per il passaggio sui posti comuni (vacanti e disponibili). L'elevamento non concerne, ai sensi del comma 5 dell'articolo 20, il personale assunto a tempo indeterminato sui posti di sostegno entro l'anno scolastico 2017/2018.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ai fini dell'accesso alla professione di docente di sostegno, i relativi corsi di specializzazione, costituiti da corsi in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 (articolo 20, comma 3).

La relatrice segnala che lo schema non pone a regime (a decorrere, cioè, dal suddetto anno scolastico 2017-18) norme di salvezza per i soggetti che abbiano conseguito titoli analoghi o corrispondenti in base all'attuale disciplina.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano una serie di istituti inerenti all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

L'articolo 15, comma 1, prevede che il piano nazionale di formazione degli insegnanti garantisca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal presente schema di decreto.

Sotto il profilo redazionale, la relatrice osserva che potrebbe essere opportuna una riformulazione del comma 1, evitando il doppio riferimento al piano nazionale di formazione ed espungendo l'inciso «e con le risorse disponibili,» in quanto pleonastico.

In base al comma 2, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare ai docenti di quelle in cui siano presenti studenti con disabilità certificata.

Il comma 3 concerne le attività formative per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (anch'esso interessato dal suddetto piano nazionale di formazione), mentre il comma 4 demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici in materia di inclusione scolastica.

L'articolo 16 prevede che la continuità educativa e didattica per gli studenti con disabilità certificata sia garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato e reca alcune norme sul possibile impiego del personale docente per agevolare tale continuità.

L'articolo 17 concerne l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Secondo la relazione illustrativa dello schema, l'articolo in esame «cristallizza, a livello di fonte di rango primario,» l'istituzione dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica (organismo già esistente).

L'articolo 18 concerne il diritto all'istruzione per gli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 30 giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate.

La relatrice osserva, in merito, che la disciplina di delega fa riferimento alle condizioni soggettive poste dalla norma vigente, la quale, da un lato, fa riferimento alla sola scuola dell'obbligo e, dall'altro, per gli alunni portatori di handicap (e soggetti all'obbligo scolastico), non pone la condizione di un periodo di assenza pari ad almeno 30 giorni di lezione.

L'articolo 19 reca abrogazioni e novelle di coordinamento, mentre l'articolo 20, come già visto, pone alcune norme transitorie.

L'articolo 21 reca le norme di natura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Nell'introdurre l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, la relatrice MATURANI (PD) illustra analiticamente il disegno di legge 2443, sottolineando che quest'ultimo è stato già approvato dalla Camera e adottato come testo base dalla Commissione di merito.

Il provvedimento intende disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie rivolte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale sociosanitario.

La Relatrice, in proposito, ricorda che, nell'ordinamento vigente, è riconosciuto solo il profilo dell'educatore professionale.

L'articolo 1 individua le professioni sulle quali il testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente ora previsto, il decreto ministeriale n. 520 del 1998. Stabilisce inoltre che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.

L'articolo 2 introduce la definizione delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale.

Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi (di ogni età), nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.

In particolare, in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 10, l'esercizio della professione è consentito (fatte salve le previsioni transitorie di cui all'articolo 13) solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che, per il pedagogista, come già detto, è abilitante.

Lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.

Gli articoli 3 e 4 individuano gli ambiti dell'attività professionale, nonché i contesti in cui la stessa è esercitata.

In particolare, l'articolo 3 specifica che: l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, limitatamente agli aspetti socio-educativi; l'educatore professionale socio-sanitario opera

nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative).

Con riferimento agli ambiti prioritari di intervento dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo, il testo fa riferimento ai seguenti: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4, invece, elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo, in particolare, operano – specificando che possono essere pubblici e privati.

Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Il medesimo articolo specifica, peraltro, che, per le amministrazioni pubbliche interessate, tali previsioni non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, né implicano autorizzazione a derogare alle vigenti facoltà assunzionali.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo.

In particolare, all'educatore professionale socio-pedagogico spetta, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati e del terzo settore, di educazione e formazione, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti.

Il pedagogo si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli.

I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Gli articoli 7 e 10 disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che: la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.

Le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà fra strutture afferenti all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze dell'educazione e della formazione, per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe L/SNT/2 e favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, possedendo già uno dei due titoli, intenda conseguire l'altro.

Si specifica, al riguardo, che le spese relative allo svolgimento dell'esame per il rilascio del diploma di laurea abilitante sono integralmente a carico dei partecipanti, con modalità stabilite dalle università interessate.

La medesima qualifica è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (figura che, si ricorda, ai sensi della legge n. 240 del 2010, è posta ad esaurimento) in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.

Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli articoli 6 e 9.

Gli articoli 5 e 8 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

L'articolo 12 dispone, anzitutto, che le professioni di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Esso dispone altresì che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali – anche per l'educatore professionale socio-sanitario – ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL (organo di cui l'articolo 28 del testo di

legge costituzionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, da sottoporre a referendum popolare, prevede la soppressione), ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati.

A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

L'articolo 13 reca norme finali e transitorie.

In particolare, dispone, anzitutto, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È, altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero 20 anni di servizio.

Si prevede, inoltre, che, in via transitoria – evidentemente in casi diversi da quelli sopra indicati – la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione, da chi, alla data di entrata in vigore della legge: sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso; abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione; sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.

In particolare, il corso intensivo di formazione – da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza – deve essere intrapreso entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge e comportare l'acquisizione di 60 crediti formativi.

Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si stabilisce peraltro sin da ora che il corso è organizzato dai Dipartimenti e delle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione e che le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con modalità stabilite dalle università.

Infine, si prevede che coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

Negli ambiti professionali e nei servizi indicati dagli articoli 3 e 4 del provvedimento in esame, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale, o per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore, dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 235

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,20

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N.
930 (PROBLEMATICHE OSAS – SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL
SONNO)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 218

*Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA*

*indi del Vice Presidente
CALEO*

Orario: dalle ore 13 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ESCO, DEL COORDINAMENTO FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA, DI LEGAMBIENTE, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER E DELLA SNAM S.P.A. SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria

241^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV* del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno sulla programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno

Prosegue l'audizione del Ministro De Vincenti, sospesa nella seduta antimeridiana dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE informa che si procederà allo svolgimento dei quesiti al rappresentante del Governo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) esprime perplessità sui diversi punti dell'intervento del Ministro De Vincenti, in quanto non denota alcuna novità, in capo all'Esecutivo Gentiloni, nell'approntamento di originali politiche a favore delle aree meridionali del Paese.

Tale delusione è corroborata dal fatto che, pur essendo stato istituito *ex novo* un apposito Dicastero per il Mezzogiorno, non ha potuto riscontrare nessuna specifica sensibilità per il concreto sviluppo economico del Sud, né la capacità di adattare le politiche nazionali a quelle dell'area, né, inoltre, un impegno concreto a vigilare sulle articolazioni territoriali dello Stato affinché tengano conto delle priorità del Mezzogiorno.

L'esposizione del Ministro, in aggiunta, è stata, ad avviso dell'oratore, di basso profilo anche perché non ha preso minimamente in considerazione vuoi l'attività delle aziende che lo Stato centrale detiene quale strumento operativo *ad hoc* per quei territori, vuoi le importanti potenzialità di sviluppo che, purtuttavia, sono ancora presenti nei settori, ad esempio, del turismo ed agroalimentare.

Relativamente, poi, ai dati numerici forniti dal Ministro, essi, non solo sono già reperibili nei vari siti governativi, ma sono stati illustrati in modo poco realistico, laddove è stato detto che, in termini comparativi, il Mezzogiorno d'Italia, tutto sommato, sta registrando una crescita maggiore del Settentrione, dal momento che, a partire dal 2015, ha raggiunto una crescita dell'1 per cento del PIL, superiore dello 0,2 per cento rispetto al tasso di sviluppo nazionale.

In realtà, è d'uopo prendere atto di un'autentica e progressiva «desertificazione» dell'*humus* produttivo meridionale, riscontrabile, praticamente, in qualsiasi regione del Sud.

Secondo l'oratore, tale deperimento della base produttiva persiste da circa un settennio, ossia da quando la responsabilità delle politiche meridionali è stata assunta da esponenti del PD, e la sua causa deriva, essenzialmente, da una pernicioso decisione, ossia la separazione tra la programmazione degli aiuti, in capo alla Presidenza del Consiglio, e l'attuazione dei medesimi, attribuita all'Agenzia per la coesione.

Attraverso tale illogica determinazione non solo non è stato realizzato un efficace monitoraggio dei progetti, ma non è stato neanche applicato un margine di flessibilità, necessario per esperire gli inevitabili aggiustamenti in corso d'opera, tale da consentire una appropriata riprogrammazione degli stessi.

Peraltro, l'oratore fa notare che, per implementare una reale politica di sviluppo del Sud, non è dirimente la quantità di risorse impiegate, quanto le modalità di utilizzo di quelle risorse, le quali devono effettivamente essere incanalate in un circolo virtuoso, per l'attuazione di interventi e progetti realmente fattibili.

Alla luce di tale valutazione complessivamente negativa, conclude stigmatizzando ulteriormente la circostanza per cui, secondo la propria parte politica, l'attuale Governo sta dimostrando la mancanza di una

chiara visione su come debba essere improntata un'azione propulsiva a favore della crescita del Meridione.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), diversamente dal collega che lo ha preceduto, reputa di indubbio interesse e del tutto esaustiva la relazione fatta dal ministro De Vincenti, da cui emerge un approccio strategico, in capo all'Esecutivo, sulle linee guida da adottare in tema di sviluppo economico delle aree meridionali del Paese.

Semmai, dall'esposizione svolta, emerge, ancora di più, l'esigenza di una complessiva rimodulazione delle scelte operate negli ultimi cinquant'anni a favore di tale aree, proprio a partire dalla cruciale circostanza per cui, in tutto questo arco temporale, sono state investite enormi quantità di denaro che, tuttavia, non hanno ancora prodotto quell'inversione di tendenza, a livello di sviluppo economico, che ci si sarebbe potuto attendere.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone tre quesiti di carattere specifico: se sono emerse diverse capacità progettuali e di spesa tra le differenti Regioni; se esistono ulteriori dettagli sulla previsione di 7 miliardi di euro per l'ambiente, nel Fondo di sviluppo e coesione; un aggiornamento sul finanziamento di una rilevante infrastruttura della Lombardia, ovvero il ponte stradale tra Ticino e Po.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) si augura che l'approntamento di un nuovo Patto per il Sud conduca a qualche esito fruttuoso, dal momento che consimili accordi stipulati in passato a livello regionale, come, a sua memoria, il Patto per il Sulcis, non hanno portato a risultati di rilievo per le economie locali.

Auspica, inoltre, che la menzionata confluenza della Banca per il Mezzogiorno in Invitalia si risolva in una effettiva rivitalizzazione degli strumenti di intervento a favore del Mezzogiorno.

La senatrice ANITORI (*AP (Ncd-CpI)*) chiede quale tipo di azione sarà in grado di sviluppare il nuovo Dicastero per ridurre, da un lato, il divario territoriale nella prevenzione dei tumori femminili, dall'altro, il persistente rischio idrogeologico, che si è ulteriormente aggravato nel Sud, nonché come si intenda agire per una corretta gestione ambientale delle coste meridionali.

La senatrice GINETTI (*PD*) ha apprezzato, in modo particolare, l'intendimento del Ministro circa la necessità di utilizzare in modo integrato ed intelligente le risorse provenienti da Bruxelles, quale fondamentale presupposto per un risollevarimento delle condizioni economiche del Mezzogiorno.

Tale approccio richiede un accresciuto affinamento delle modalità di spesa e non riguarda, quindi, la mera quantità di finanziamenti messi a disposizione a livello comunitario e nazionale.

Presuppone, inoltre, e qui si tocca un ulteriore *punctum dolens* del problema in esame, un maggior livello di raccordo e di coordinamento tra lo Stato centrale e le Regioni nei procedimenti di utilizzo e controllo dei fondi strutturali.

A quest'ultimo riguardo, l'oratrice pone l'esempio delle zone recentemente colpite dal sisma, nell'Italia centrale, la cui ricostruzione economica non può assolutamente prescindere da una riprogrammazione degli stanziamenti europei.

Ciò che più rileva, tuttavia, come *modus operandi* per il futuro, non è tanto il mero trasferimento di risorse dallo Stato centrale alle aree meridionali, quanto la capacità di generare, *in loco*, una moderna cultura progettuale.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) sottolinea come – pur essendosi mostrato favorevole alla nuova denominazione del Ministero di cui ora è responsabile l'interlocutore audito – si trovi costretto a prendere atto, nei due mesi di vita dell'attuale Governo Gentiloni, di una assenza significativa di azioni tali da poter attestare una svolta nella politica meridionalistica del Paese.

A titolo di esempio, fa notare come manchi tuttora una visione assertiva sulle modalità di *governance* dei Piani di gestione, e, sempre a livello esemplificativo, sia ancora carente un approccio serio per la valorizzazione dei beni culturali a livello locale.

Conclude suggerendo l'opportunità di incrementare sempre di più la creazione di alte scuole di formazione che siano in grado di «sfornare» una classe dirigente qualificata, nel Meridione, nella gestione e nell'assistenza all'impiego dei fondi strutturali europei.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al Ministro.

Il ministro DE VINCENTI intervenendo in sede di replica, rileva come tutti i dati relativi alle politiche di coesione e per il Mezzogiorno siano disponibili sui siti *internet* del Governo, liberamente fruibili da ogni interessato. Tra questi dati, segnala quelli relativi ai contratti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, rispettivamente, l'ANAS e le Ferrovie dello Stato, che danno atto di come gli interventi infrastrutturali siano senz'altro al centro dell'azione dell'esecutivo. Segnala peraltro come le due entità non siano più qualificabili come organismi strumentali, ma come imprese partecipate dallo Stato.

In riferimento al rapporto dello SVIMEZ, evidenzia come dallo stesso emergano elementi che attestano la ripresa e la vitalità del Mezzogiorno, per cui l'attuale esecutivo sta svolgendo un'azione coerente di impulso allo sviluppo, in piena continuità con l'azione dei responsabili per le politiche di coesione a partire dalla fine del 2011. C'è stato al riguardo un forte recupero nella capacità di spesa dei fondi strutturali, che ha portato, con tutte le modalità possibili, al pieno assorbimento delle risorse della programmazione 2007-2013.

Ritiene inoltre importante abbandonare una logica di assistenzialismo nei confronti delle regioni del Meridione, come dimostrato dall'utilizzazione dei Patti per il Sud, che mirano alla valorizzazione del ruolo dei territori e della loro capacità di impegnare le loro risorse umane e materiali per la crescita e lo sviluppo. In tale ambito, i Patti sono impostati su una filosofia di impulso allo sviluppo e non sul mero trasferimento di risorse.

Il ritardo di alcune regioni è stato affrontato con lo strumento della *task force*, che ha riguardato la Campania, la Calabria e la Puglia, nonché il PON Reti. Si è in tal modo recuperata una maggiore capacità amministrativa, che ha permesso l'utilizzo dei fondi ordinariamente spettanti, senza gli inconvenienti dovuti allo spostamento dei fondi tra regioni. Preannuncia che sarà sua cura comunicare alla Commissione i dati definitivi sulle certificazioni, alla data del 31 marzo 2017. Si sofferma quindi sul riparto interno dei circa 7 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione destinati all'ambiente e sulle problematiche connesse al ponte stradale tra il Po e il Ticino.

Per quanto concerne le questioni della Sardegna e del Sulcis, osserva come la loro soluzione vada trovata tenendo conto del contesto di crisi che colpisce le grandi imprese sull'isola. Si mostra peraltro disponibile a ragionare su nuovi interventi, in aggiunta a quelli infrastrutturali contenuti nel Patto per la Sardegna.

Dopo aver rilevato che la mappatura sismica del Paese è uno dei principali aspetti del progetto Casa Italia e che il tema dell'erosione costiera è trattato all'interno dei Patti per il Sud, il Ministro precisa che il tema delle migrazioni sanitarie è da tempo all'attenzione degli operatori, dovendosi contemperare l'assicurazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale con le esigenze di sostenibilità finanziaria della spesa sanitaria, distinta per le singole regioni coinvolte dai piani di rientro.

Nell'ambito dei Patti per il Sud, precisa il Ministro, sono contenute anche risorse per le aree interne del Paese, all'interno delle quali ci sono anche le aree interessate dagli eventi sismici degli ultimi mesi.

Non ritiene, infine, fondato il giudizio critico sull'operato del Governo, di cui ricorda gli importanti provvedimenti adottati, concernenti il settore bancario, la tematica dei migranti, le emergenze sismiche e, non ultimo, il decreto-legge sul Mezzogiorno, che contiene disposizioni riguardanti molte regioni del Sud. Non ritiene neanche che siano ipotizzabili ritardi sulla programmazione 2014-2020. Conclude riaffermando la necessità di valorizzare al meglio il patrimonio culturale italiano e di utilizzare la Banca del Mezzogiorno quale strumento fondamentale per il rilancio del credito.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione della prof.ssa Amalia Schiavetti, Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma «Sapienza» – Policlinico Umberto I, e del dott. Ivano Iavarone, Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute, nonché della dott.ssa Gemma Calamandrei, Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Amalia SCHIAVETTI, *Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma «Sapienza» – Policlinico Umberto I*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Ivano IAVARONE, *Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Gemma CALAMANDREI, *Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese, i deputati Vanna IORI (PD) e Francesco PRINA (PD), e le senatrici Annalisa SILVESTRO (PD) e Donella MATTESINI (PD).

Ivano IAVARONE, *Primo Ricercatore del Dipartimento ambiente e salute dell'Istituto Superiore di Sanità*, Amalia SCHIAVETTI, *Responsabile del Day-Hospital UOC Oncoematologia, Dipartimento di Pediatria, Università di Roma «Sapienza» – Policlinico Umberto I*, nonché Gemma CALAMANDREI, *Primo Ricercatore Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale, dell'Istituto Superiore di Sanità*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Donella MATTESINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia convocato al più presto un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in relazione alle ripetute assenze dai lavori della Commissione di parlamentari appartenenti a vari gruppi.

Sandra ZAMPA, *presidente*, assicura la senatrice Mattesini che la sua richiesta sarà riferita alla Presidente. Nel ringraziare quindi i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 14 febbraio 2017

Plenaria

263^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,40.

Esame del piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007

Il relatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) illustrano al Comitato il piano annuale relativo al 2017 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007.

Intervengono il Presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore Giuseppe ESPOSITO (*AP (Ncd-CpI)*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

